SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 305



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. **310.**

Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed integrazioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003, nonché ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998;

Ritenuto di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati decreti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 5 DEL 2003

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 5 del 2003», dopo la parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;

b) al comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;

c) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»;

d) al comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;

e) al comma 3, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 5 del 2003, il numero: «4» è sostituito dal seguente: «2».

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE

Art. 7.

Modifiche all'articolo 2346 del codice civile

1. All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole:

«L'atto costitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «Lo statuto».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 2359 del codice civile

1. All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 2364 del codice civile

1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «ovvero».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 2370 del codice civile

1. All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «due giorni» sono inserite le seguenti: «non festivi».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 2391 del codice civile

1. All'articolo 2391, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.».

Art. 12.

*Introduzione dell'articolo 2391-*bis *del codice civile*

1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile è inserito il seguente:

«Articolo 2391-*bis (Operazioni con parti correlate).* — Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.».

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 2409-*duodecies *del codice civile*

1. All'articolo 2409-*duodecies*, decimo comma, del codice civile la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.».

Art. 14.

*Modifiche all'articolo 2409-*terdecies *del codice civile*

1. All'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, lettera *f*-bis), del codice civile le parole: «ai piani strategici» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni strategiche e ai piani».

Art. 15.

Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile

1. All'articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le società e la

borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 2425-bis *del codice civile*

1. All'articolo 2425-*bis* del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 2426 del codice civile

1. All'articolo 2426, primo comma, n. 8-*bis),* secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le parole: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 2427 del codice civile

1. All'articolo 2427, primo comma, n. 3-*bis)*, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «immobilizzazioni» sono inserite le seguenti: «materiali e»;

b) le parole: «di durata indeterminata» sono soppresse;

c) la parola: «determinabile» è sostituita dalla seguente: «rilevante»;

d) le parole: «e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione» sono soppresse.

Art. 19.

Modifiche all'articolo 2441 del codice civile

1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente: «in»;

b) al sesto comma, ultimo periodo, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 2447-novies *del codice civile*

1. All'articolo 2447-*novies,* secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 2468 del codice civile

1. All'articolo 2468, quinto comma, del codice civile, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 22.

Modifiche all'articolo 2479-ter *del codice civile*

1. All'articolo 2479-*ter,* terzo comma, primo periodo, del codice civile, la parola:

«secondo» è sostituita dalla seguente: «primo».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 2504-bis *del codice civile*

1. All'articolo 2504-*bis,* quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».

Art. 24.

Modifiche all'articolo 2506-ter *del codice civile*

1. All'articolo 2506-*ter,* quinto comma, del codice civile, dopo le parole: «2504-*quater*,» è inserita la seguente: «2505,».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 2513 del codice civile

1. All'articolo 2513, primo comma, lettera *b)*, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».

Art. 26.

Modifiche all'articolo 2522 del codice civile

1. All'articolo 2522, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 2525 del codice civile

1. All'articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «venticinque euro né» sono inserite le seguenti: «per le azioni».

Art. 28.

Modifiche all'articolo 2527 del codice civile

1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 2542 del codice civile

1. All'articolo 2542 del codice civile il terzo comma è soppresso.

Art. 30.

Modifiche all'articolo 2545-quinquies *del codice civile*

1. All'articolo 2545-*quinquies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «Il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «La condizione»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 2545-octies *del codice civile*

1. All'articolo 2545-*octies,* secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: «il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive,».

Art. 32.

Modifiche all'articolo 2545-undecies *del codice civile*

1. All'articolo 2545-*undecies* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.».

Art. 33.

Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies *del codice civile*

1. All'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «di vigilanza».

Art. 34.

Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies *del codice civile*

1. All'articolo 2545-*octiesdecies* del codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: «di vigilanza».

CAPO III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

Art. 35.

Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies *del regio decreto n. 318 del 1942*

1. Dopo l'articolo 111-*terdecies* del regio decreto n. 318 del 1942, è aggiunto il seguente:

«111-*quaterdecies.* La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.».

Art. 36.

Modifiche all'articolo 223-duodecies *del regio decreto n. 318 del 1942*

1. All'articolo 223-*duodecies,* primo comma, del regio decreto n. 318 del 1942, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2005».

Art. 37.

Modifiche all'articolo 223-terdecies *del regio decreto n. 318 del 1942*

1. L'articolo 223-*terdecies* del regio decreto n. 318 del 1942, è sostituito da seguente:

«223-*terdecies.* Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-*duodecies;* il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.

Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.».

CAPO IV

MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993

Art. 38.

Introduzione dell'articolo 150-bis *del decreto legislativo n. 385 del 1993*

1. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è inserito il seguente:

«150-*bis.* Disposizioni in tema di banche cooperative.

1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-*bis*, 2545-*quater*,

2545-*quinquies*, 2545-*octies*, 2545-*decies*, 2545-*undecies* terzo comma, 2545-*terdecies*, 2545-*quinquiesdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*.

2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile.

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

5. L'articolo 2545-*undecies*, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.

6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-*sexies* del codice civile.

7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.».

Art. 39.

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.».

Art. 40.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.».

Art. 41.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione*»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».

Art. 42.

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.».

Art. 43.

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.».

Art. 44.

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;».

Art. 45.

Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 le parole: «In materia di partecipazioni in» sono sostituite dalla seguente: «Alle».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 10 gennaio 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

04G0347

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2004.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il dr. Paolo De Carolis, in qualità di rappresentante delle imprese - settore agricoltura e pesca, su designazione della Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Vista la nota n. 3584-1.2 in data 2 settembre 2004, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato l'avvenuta designazione da parte della Confederazione italiana agricoltori (CIA) del dr. Massimo Pacetti in sostituzione del dr. Paolo De Carolis;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 18 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dr. Massimo Pacetti è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante delle imprese - settore agricoltura e pesca, designato dalla Confederazione italiana agricoltori (CIA), in sostituzione del dr. Paolo De Carolis.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 110

04A12839

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Argentieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 novembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto

di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200403127/Gab. AREL II REL del 5 novembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rinaldo Argentieri.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Pollica e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pollica (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pollica (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Falasca è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Pollica (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 novembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20040033879/Area II del 12 novembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pollica (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Falasca.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve del Cairo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pieve del Cairo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pieve del Cairo (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Pieve del Cairo (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri nel corso della seduta consiliare del 4 ottobre 2004 con atto unico acquisito al protocollo dell'ente il giorno successivo, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/34517/AREL PROC. 8680 dell'8 ottobre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve del Cairo (Pavia), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Antuono.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Baiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Baiano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Baiano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Tizzano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Baiano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 ottobre 2004.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri per il tramite di persona delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 388/13-1/Area II del 21 ottobre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baiano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Tizzano.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12575

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2004.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005 - cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ed, in particolare, l'articolo 2, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Vista la decisione della commissione europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante i codici del nuovo catalogo europeo dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa nonché il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, di attuazione della direttiva europea 1999/93/CE per le firme elettroniche;

Vista la decisione della commissione europea 2001/753/CE del 17 ottobre 2001 relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva europea 2000/53/CE

Visti i propri decreti in data 24 dicembre 2002 e in data 24 febbraio 2003, che recano l'approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione in materia ambientale per l'anno 2003;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la nuova classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto nazionale di statistica (ATECO 2002), che costituisce la versione nazionale della classificazione (NACE Rev. 1.1) definita in ambito europeo ed approvata con regolamento della commissione n. 29/2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 10 gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 concernente l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ed, in particolare, l'art. 11, comma 3, che prevede per i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, la comunicazione annuale dei dati relativi ai veicoli fuori uso ed i pertinenti materiali e componenti sottoposti al trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti e ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2001 di delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta;

Considerata, pertanto, l'esigenza di aggiornare il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005, con l'inserimento della scheda sui veicoli fuori uso, nonché di chiarire talune modalità di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in presenza di una normativa di riferimento mutata, accogliendo le indicazioni dell'apposito gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto dai rappresentanti delle amministrazioni e dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, con le relative istruzioni, è integrato nel cap. 1 dalle schede e dalle istruzioni allegate al presente decreto.

2. Il modello, integrato in tal modo, adottato con il presente decreto, sarà utilizzato, da parte dei soggetti interessati per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 2004.

Art. 2.

L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Roma, 22 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

ALLEGATO

CODICE FISCALE

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE - CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

(LEGGE N. 70/94)

ANNO

SEZIONE ANAGRAFICA (D.Lgs. 209/2003)

SCHEDA ANAGRAFICA

Nome o rag. sociale

SEDE UNITA' LOCALE *a cui si riferisce la dichiarazione*

Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA)

Provincia

Comune

Via

N. Civico

C.A.P.

Prefisso e N. telefonico

Codice ISTAT attività prevalente nell'unità locale . .

Totale addetti unità locale

Compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale

SEDE LEGALE

Provincia

Comune

Via

N. Civico

C.A.P.

Prefisso e N. telefonico

AUTORIZZAZIONE ART. 28 D.LGS. 22/1997 DATA / /

AUTORIZZAZIONE ART. 33 D.LGS. 22/1997 DATA / /

CERTIFICAZIONE EMAS NO SI DATA / /

N. DI REGISTRAZIONE

Legale rappresentante o suo delegato:

COGNOME

NOME

FIRMA

DATA / /

CODICE FISCALE

SCHEDA RIASSUNTIVA

☐ versamento cumulativo effettuato dal soggetto che ha compilato la dichiarazione multipla su supporto magnetico

☐ versamento singolo effettuato dal dichiarante

Dati riepilogativi sulle SEZIONI compilate ed allegate

Sezione Veicoli

SCHEDA AUT	SI	NO	n° Moduli RT-VEIC
			n° Moduli DR-VEIC
			n° Moduli TE-VEIC
			n° Moduli GESTIONE-VEIC
SCHEDA ROT	SI	NO	n° Moduli RT-VEIC
			n° Moduli DR-VEIC
			n° Moduli TE-VEIC
			n° Moduli GESTIONE-VEIC
SCHEDA FRA	SI	NO	n° Moduli RT-VEIC
			n° Moduli DR-VEIC
			n° Moduli TE-VEIC
			n° Moduli GESTIONE-VEIC

Legale rappresentante o suo delegato:

COGNOME

NOME

FIRMA ______________________

DATA ___ / ___ / ___

CODICE FISCALE

SEZIONE AUTODEMOLITORE (D.Lgs 209/2003)

SCHEDA AUT

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Codici CER		Quantità			
160104			,	kg	t
Anno di produzione	precedente al 1980		,	kg	t
	successivo al 1980		,	kg	t
160103			,	kg	t
160117			,	kg	t
160118			,	kg	t
160119			,	kg	t
160120			,	kg	t
160801			,	kg	t
160807			,	kg	t
160121			,	kg	t
160122			,	kg	t

Riportare il numero di Moduli RT_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli RT_VEIC**

RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE

Codici CER		Quantità			
160103			,	kg	t
160106			,	kg	t
160107			,	kg	t
160108			,	kg	t
160109			,	kg	t
160110			,	kg	t
160111			,	kg	t
160112			,	kg	t
160113			,	kg	t
160114			,	kg	t
160115			,	kg	t
160116			,	kg	t
160117			,	kg	t
160118			,	kg	t
160119			,	kg	t
160120			,	kg	t
160121			,	kg	t
160122			,	kg	t
160601			,	kg	t
160801			,	kg	t
160807			,	kg	t
	olio del circuito idraulico				
130109			,	kg	t
130110			,	kg	t
130111			,	kg	t
130112			,	kg	t
130113			,	kg	t

	olio motore				
1 3 0 2 0 5		,		kg	t
1 3 0 2 0 6		,		kg	t
1 3 0 2 0 7		,		kg	t
1 3 0 2 0 8		,		kg	t
	altri liquidi e fluidi				
1 3 0 5 0 6		,		kg	t
1 3 0 5 0 7		,		kg	t
1 3 0 7 0 1		,		kg	t
1 3 0 7 0 3		,		kg	t
1 3 0 8 0 2		,		kg	t

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI

Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli DR_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli DR_VEIC**

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di Moduli TE_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli TE_VEIC**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE

Riportare il numero di Moduli MG_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli MG_VEIC**

SCHEDA DI SINTESI PER LA GESTIONE

Attività svolta in proprio

Quantità a smaltimento	,		kg	t
Quantità a recupero	,		kg	t
Quantità a riciclaggio/reimpiego	,		kg	t

Attività svolta presso terzi

Quantità a smaltimento	,		kg	t
Quantità a recupero di materia	,		kg	t
Quantità a recupero di energia	,		kg	t

RIFIUTO IN DEPOSITO TEMPORANEO AL 31/12

Quantità , kg t

CODICE FISCALE

SEZIONE ROTTAMATORE (D.Lgs 209/2003)

SCHEDA ROT

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Codici CER	Quantità			
160106		,	kg	t
160117		,	kg	t
160118		,	kg	t
160122		,	kg	t

Riportare il numero di Moduli RT_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli RT_VEIC**

RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE

Codici CER	Quantità			
160106		,	kg	t
160117		,	kg	t
160118		,	kg	t
160122		,	kg	t

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI

Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli DR_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli DR_VEIC**

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di Moduli TE_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli TE_VEIC**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE

Riportare il numero di Moduli MG_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli MG_VEIC**

SCHEDA DI SINTESI PER LA GESTIONE

Attività svolta in proprio

Quantità a smaltimento		,	kg	t
Quantità a recupero		,	kg	t
Quantità a riciclaggio/reimpiego		,	kg	t

Attività svolta presso terzi

Quantità a smaltimento		,	kg	t
Quantità a recupero di materia		,	kg	t
Quantità a recupero di energia		,	kg	t

RIFIUTO IN DEPOSITO TEMPORANEO AL 31/12

Quantità , kg t

CODICE FISCALE

SEZIONE FRANTUMATORE (D.Lgs 209/2003)

SCHEDA FRA

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Codici CER	Quantità		
1 6 0 1 0 6	,	kg	t
1 6 0 1 1 7	,	kg	t
1 6 0 1 2 2	,	kg	t

Riportare il numero di Moduli RT_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli RT_VEIC**

RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE

Codici CER	Quantità		
1 9 1 0 0 1	,	kg	t
1 9 1 0 0 2	,	kg	t
1 9 1 0 0 3	,	kg	t
1 9 1 0 0 4	,	kg	t
Quantità veicoli	,	kg	t

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI

Quantità , kg t

Riportare il numero di Moduli DR_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli DR_VEIC**

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Riportare il numero di Moduli TE_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli TE_VEIC**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE

Riportare il numero di Moduli MG_VEIC compilati ed allegati alla presente scheda **n° Moduli MG_VEIC**

SCHEDA DI SINTESI PER LA GESTIONE

Attività svolta in proprio			
Quantità a smaltimento	,	kg	t
Quantità a recupero	,	kg	t
Quantità a riciclaggio/reimpiego	,	kg	t
Attività svolta presso terzi			
Quantità a smaltimento	,	kg	t
Quantità a recupero di materia	,	kg	t
Quantità a recupero di energia	,	kg	t

RIFIUTO IN DEPOSITO TEMPORANEO AL 31/12

Quantità , kg t

CODICE FISCALE

SEZIONE VEICOLI FUORI USO

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA

Modulo RT-VEIC

n° progressivo Modulo RT-VEIC

Codice rifiuto

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Soggetto che ha conferito il rifiuto:

Privati: Quantità ricevuta nell'anno: , kg t

Soggetto che ha conferito il rifiuto:

Cod. fiscale

Nome o

rag. sociale

Sede unità locale di provenienza del rifiuto (se di provenienza nazionale):

Provincia

Comune

Via N. Civico

C.A.P.

Nel caso in cui il rifiuto sia di provenienza non nazionale indicare:

Paese estero (di provenienza)

Codice convenzione di Basilea Y

Codice Regolamento CEE 259/93

Quantità ricevuta nell'anno:

, kg t

CODICE FISCALE

SEZIONE VEICOLI FUORI USO

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA

Modulo DR-VEIC

n° progressivo Modulo DR-VEIC

Codice rifiuto

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Soggetto destinatario del rifiuto:

Cod. fiscale

Nome o

rag. Sociale

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):

Provincia

Comune

Via

N. Civico

C.A.P.

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)

Codice convenzione di Basilea Y

Codice Regolamento CEE 259/93

Quantità conferita nell'anno:

Destinazione del rifiuto

Quantità		Unità		Recupero	Smaltimento
,		kg	t	R1	D1
,		kg	t	R2	D2
,		kg	t	R3	D3
,		kg	t	R4	D4
,		kg	t	R5	D5
,		kg	t	R6	D6
,		kg	t	R7	D7
,		kg	t	R8	D8
,		kg	t	R9	D9
,		kg	t	R10	D10
,		kg	t	R11	D11
,		kg	t	R12	D12
,		kg	t	R13	D13
,		kg	t		D14
,		kg	t		D15

CODICE FISCALE

SEZIONE VEICOLI FUORI USO

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA

Modulo TE-VEIC

n° progressivo Modulo TE-VEIC

Codice rifiuto

ELENCO DEI TRASPORTATORI CUI E' STATO AFFIDATO IL RIFIUTO

Trasportatore:
Cod. fiscale

Nome o
rag. sociale

Trasportatore:
Cod. fiscale

Nome o
rag. sociale

Trasportatore:
Cod. fiscale

Nome o
rag. sociale

Trasportatore:
Cod. fiscale

Nome o
rag. sociale

Trasportatore:
Cod. fiscale

Nome o
rag. sociale

Trasportatore:
Cod. fiscale

Nome o
rag. sociale

CODICE FISCALE

SEZIONE VEICOLI FUORI USO

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA

Modulo GESTIONE -VEIC

n° progressivo Modulo MG-VEIC

Codice rifiuto

ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

OPERAZIONI DI RECUPERO SVOLTE NELL'UNITA' LOCALE

Riportare la quantità nel rigo corrispondente alle operazioni di recupero svolte di cui ai punti seguenti dell'allegato "C" al dec.lgsl. 22/97.

R3	Ric./rec. sost. org. non solventi	quantità	,	kg	t
R4	Ric./rec. dei metalli o comp. met.	quantità	,	kg	t
R5	Ric./rec. di sost. inorg.	quantità	,	kg	t
R13	Messa in riserva per operazioni da R1 a R12				
	quantità gestita		,	kg	t
	giacenza al 31/12		,	kg	t

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO SVOLTE NELL'UNITA' LOCALE

Riportare la quantità nel rigo corrispondente alle operazioni di smaltimento svolte di cui ai punti seguenti dell'allegato "B" al dec.lgsl. 22/97.

D9	Tratt.chim.-fis. non spec.altrove	quantità	,	kg	t
D14	Ricond. prelim. a oper. da D1 a D13	quantità	,	kg	t
D15	Deposito prel. alle operaz. da D1 a D14				
	quantità gestita		,	kg	t
	giacenza al 31/12		,	kg	t

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

Si raccomanda di evitare l'ordinamento alfabetico "*globale*" dei tipi records che produrrebbe "*pacchetti*" di records dello stesso tipo mischiando tra loro le dichiarazioni presentate.

Esempio di esportazione corretta di 2 dichiarazioni:

VX	*primo e unico record di questo tipo*	
VA	Sezione anagrafica	
VB	Sezione anagrafica riepilogativa	
VC - AUT	Prima Scheda *AUT / FRA / ROT*	
VD	CER integrativi della scheda AUT	**Prima**
VE	Allegati RT alla Prima Scheda Aut/Fra/Rot	**Dichiarazione**
VC - ROT	Seconda Scheda *AUT / FRA / ROT*	**Presentata**
VD	CER integrativi della scheda ROT	
.....	*altre schede...*	
VA	Sezione anagrafica	**Seconda**
VB	Sezione anagrafica riepilogativa	**Dichiarazione**
VC - FRA	Sezione veicoli, scheda AUT o FRA o ROT	**Presentata**
.....	*altre schede...*	

Si raccomanda inoltre di inviare in forma "*completa*" ogni dichiarazione anche se si tratta di una integrazione ad una dichiarazione consegnata in precedenza.

Poiché si raccomanda di presentare supporti magnetici in formato MS-DOS contenenti file di testo in formato ASCII MS-Dos, si ricorda che ogni singolo record dovrà essere terminato dalla coppia di caratteri "CRLF" (*hex. 0d0a*) che rappresenta il terminatore convenzionale per il formato MsDos.
Si ricorda a tale proposito che il formato nativo di un file ASCII prodotto su di un sistema Unix prevede convenzionalmente il *Line Feed (LF hex 0a)* come unico carattere terminatore di record. Questo viene convertito automaticamente nella coppia "CRLF" (*hex. 0d0a*) dalle utility di tipo "*doscp*" o "*unix2dos*" o "*FTP con type mode = ASCII*". Data la notevole incidenza di anomalie su questo tema, si raccomanda di prestare attenzione alla predisposizione dei files MUD sui sistemi UNIX in modalità testo in quanto, a seguito dell'aggiunta (forzata) della coppia "CRLF" (*hex. 0d0a*) e il successivo trasferimento del file via FTP in modo ASCII (o con altre utilities di conversione / copia), si ottiene la sostituzione dell'ultimo carattere "LF" (*hex. 0a*) nel terminatore convenzionale DOS "CRFL", a questo punto si produce un file MUD terminato dalla tripla "CRCRFL" (*hex. 0d0d0a*) il che non è corretto.

Nel caso in cui si produca il file in formato EBCDIC su nastri a bobine, ogni record è estratto a lunghezza fissa (*RECFM = FB*) della dimensione del record più lungo e non esistono caratteri terminatori.

La lunghezza indicata di seguito per ciascun tipo di record non considera gli eventuali caratteri terminatori.
Ogni campo **deve rispettare la dimensione e la formattazione** indicata anche se non contiene alcun valore. Inoltre deve essere seguito dal carattere di delimitazione *"punto e virgola" (;)* anche se occupa l'ultima posizione nel tracciato record. Durante l'acquisizione dei dati la procedura di verifica controllerà la presenza dei "*separatori*" (;) nelle posizioni convenute.
I files che non supereranno questo test verranno scartati come *NON CONFORMI.*

Valori Numerici.
Tutti i valori numerici riferiti a contatori e quantità devono essere allineati a destra ed essere completi di zeri non significativi a sinistra come nell'esempio seguente:

Nome del campo	*Valore originale*	*Formato del campo*	*Valore formattato*
Numero di allegati:	2	numerico 4 cifre intere	0002
Quantità prodotta:	23,2	numerico 7 cifre intere più 2 cifre decimali	0000023,20
Numero moduli TE:	0	numerico 5 cifre intere	00000
Quantità trasportata:	0	numerico 7 cifre intere più 2 cifre decimali	0000000,00

Esempio:

```
;1;0002;0000023,20;0;00000;0000000,00;
;2;0121;0034235,01;0;00000;0000000,00;
```

In tutti i casi in cui un campo numerico non è valorizzato, deve essere posto a zero rispettandone pienamente il formato come nell'esempio precedente.

Valori Alfanumerici.

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

Tutti i valori alfanumerici o puramente alfabetici riferiti a codici e descrizioni devono essere convertiti in MAIUSCOLO ed essere allineati a sinistra completi di spazi non significativi a destra.

Nome del campo	*Valore originale*	*Formato del campo*	*Valore formattato*
Ragione sociale:	Rossetti Snc	alfabetico 30 caratteri	ROSSETTI SNC
Codice Fiscale:	zmpmrz61d12g224e	alfanumerico 16 caratteri	ZMPMRZ61D12G224E
Codice Fiscale:	00204028121	alfanumerico 16 caratteri	00204028121

Esempio:

```
;ZMPMRZ61D12G224E;ROSSETTI SNC                ;010210;
;00204028121     ;DITTA CONFEZIONI VARIE SPA  ;030405;
```

Il Codice Fiscale può contenere sia un valore alfanumerico di 16 caratteri, che un valore numerico di 11 cifre. In entrambi i casi deve essere allineato a sinistra, non deve contenere caratteri minuscoli e quando numerico di 11 cifre deve essere seguito da 5 caratteri posti a spazio.
Le vocali accentate devono essere sostituite con le relative coppie di "vocale + apice" (à = A' ò = O' è = E' ù = U')

Codici Attività Economica e Codici Rifiuto.
Il codice ISTAT dell'attività economica deve essere riportato senza i punti che separano ramo, classe e sottoclasse. Inoltre non si devono indicare le lettere riferite al settore.
I codici rifiuto che terminano con 2 zeri sono da considerarsi solo come nome della "*Classe*" alla quale il rifiuto appartiene e quindi non sono utilizzabili.
Sia per il codice ISTAT dell'attività economica che per il codice rifiuto, è richiesto l'allineamento a sinistra.

Codice di identificazione univoca dell'unità locale.
Generalmente conterrà un numero progressivo tale da distinguere le dichiarazioni presentate da uno stesso soggetto nella stessa provincia. In alternativa è possibile comunicare il codice di identificazione attribuito dal soggetto dichiarante alle proprie unità locali (*plurilocalizzate*).
Nel primo caso il formato è da considerarsi numerico e quindi si dovrà allineare a destra il valore e completare a sinistra con zeri non significativi. Nel secondo caso il formato può essere considerato alfanumerico e quindi si potrà allineare il codice a sinistra.

Esempio:

```
;000000000000001 ;
;000000000000002 ;
;RM/00124        ;
```

Tabelle di decodifica.
Per tutte le descrizioni codificate si faccia riferimento alle seguenti tabelle:

1. *Catalogo Europeo dei rifiuti*
2. *Istat Attività Economiche 2002*
3. *Istat Province*
4. *Istat Comuni*
5. *Tabella di supporto codici di procedura riportata di seguito*

TABELLA DEI CODICI DI PROCEDURA
Questa tabella indica tutti i possibili valori ammessi per le posizioni "codificate" direttamente nel modello di dichiarazione.

VALORI DI VERITÀ	0	No	(non selezionato)
	1	SI	(selezionato)

UNITÀ DI MISURA	0	ND	non dichiarato
	1	Kg	chilogrammi
	2	t	tonnellate

ELENCO DELLE SCHEDE E DEI TIPI RECORD PREVISTI

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

	Descrizione		*Etichetta*	*Lunghezza**
1	Testata del file di export e Modulo riepilogativo	MR	**VX**	385
2	Sezione anagrafica – Azienda & Unità Locale	SA1-VEIC	**VA**	323
3	Sezione anagrafica - scheda riepilogativa	SA2-VEIC	**VB**	170
4	Scheda Autodemolitore / Frantumatore / Rottamatore	AUT / FRA / ROT	**VC**	225
5	Dettaglio dei codici CER ricevuti e prodotti	AUT / FRA / ROT	**VD**	69
6	Rifiuto ricevuto da terzi, allegato alle schede AUT / FRA / ROT	RT-VEIC	**VE**	236
7	Rifiuto conferito a terzi, allegato alle schede AUT / FRA / ROT	DR-VEIC	**VF**	460
8	Attività di gestione svolte c/o l'unità locale, allegato alle schede AUT / FRA / ROT	MG-VEIC	**VG**	184
9	Trasportatori cui è stato affidato il rifiuto, allegato alle schede AUT / FRA / ROT	TE-VEIC	**VH**	138

***** *LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD È ESPRESSA AL "NETTO" E QUINDI NON CONSIDERA ALCUN TIPO DICARATTERE TERMINATORE*

TESTATA DEL FILE DI EXPORT E MODULO RIEPILOGATIVO - VEICOLI FUORI USO
TIPO RECORD VX (primo record di ogni file "MUDAAAA")

descrizione			*tipo*	*dim*
Costante tipo record:	**"VX"**		alfa	2
		separatore	;	1
Costante release file:	**"V.00.04"**		alfa	7
		separatore	;	1
Costante tipo file:	**"10"**		num	2
		separatore	;	1
Data di creazione in formato	"AAAAMMGG"		num	8
		separatore	;	1
Ora di creazione in formato	"HHMMSS"		num	6
		separatore	;	1
Nr. totale records estratti escluso "VX"	(8 int 0 dec "00000000")		num	8
		separatore	;	1
Numero di records di tipo "VA"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Numero di records di tipo "VB"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Numero di records di tipo "VC"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Numero di records di tipo "VD"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Numero di records di tipo "VE"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Numero di records di tipo "VF"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Numero di records di tipo "VG"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Numero di records di tipo "VH"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

Riservato		alfa	59
	separatore	;	1
Codice fiscale		alfa	16
	separatore	;	1
Ragione sociale		alfa	60
	separatore	;	1
Via		alfa	30
	separatore	;	1
Civico		alfa	10
	separatore	;	1
CAP		alfa	5
	separatore	;	1
Città		alfa	30
	separatore	;	1
Sigla Provincia		alfa	2
	separatore	;	1
Prefisso Telefonico		alfa	5
	separatore	;	1
Numero Telefonico		alfa	10
	separatore	;	1
Riservato		alfa	30
	separatore	;	1
Numero di nastri a cartuccia consegnati	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	Separatore	;	1
Numero di nastri a bobina consegnati	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	Separatore	;	1
Numero di dischetti consegnati	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	Separatore	;	1
Nro attestati versamento	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	Separatore	;	1
Numero stampe sezioni anagrafiche SA1-VEIC e SA2-VEIC	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	Ultimo separatore	;	1
	Lunghezza totale record VX:		***385***

SEZIONE ANAGRAFICA VEICOLI FUORI USO - "AZIENDA" & "UNITÀ LOCALE"
TIPO SCHEDA **SA1-VEIC**
TIPO RECORD **VA**

descrizione		*tipo*	*dim*
Costante tipo record: **"VA"**		alfa	2
	separatore	;	1
Anno di riferimento della dichiarazione (*AAAA*)		num	4
	separatore	;	1
Codice fiscale identificativo		alfa	16
	separatore	;	1
Codice di identificazione univoca dell'unità locale		alfa	15
	separatore	;	1
Codice ISTAT attività svolta (senza punti e lettere)		alfa	5
	separatore	;	1
N° iscriz. Rep.Notizie Econ.Amm. (REA)	(9 int 0 dec "000000000")	num	9
	separatore	;	1
Totale addetti nell'unità locale	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	separatore	;	1
Descrizione della ragione sociale		alfa	60
	separatore	;	1
ISTAT Provincia dell'unità locale		num	3
	separatore	;	1

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

ISTAT Comune dell'unità locale		num	3
	separatore	;	1
Via dell'unità locale		alfa	30
	separatore	;	1
Nr. civico dell'unità locale		alfa	6
	separatore	;	1
CAP dell'unità locale		alfa	5
	separatore	;	1
Prefisso telefonico dell'unità locale		alfa	5
	separatore	;	1
Numero telefonico dell'unità locale		alfa	10
	separatore	;	1
ISTAT Provincia della sede legale		num	3
	separatore	;	1
ISTAT Comune della sede legale		num	3
	separatore	;	1
Via della sede legale		alfa	30
	separatore	;	1
Nr. civico della sede legale		alfa	6
	separatore	;	1
CAP della sede legale		alfa	5
	separatore	;	1
Prefisso telefonico della sede legale		alfa	5
	separatore	;	1
Numero telefonico della sede legale		alfa	10
	separatore	;	1
Cognome del legale rappresentante		alfa	25
	separatore	;	1
Nome del legale rappresentante		alfa	25
	separatore	;	1
Data di compilazione/stampa (AAAAMMGG)		num	8
	Ultimo separatore	;	1
	Lunghezza totale record VA:		***323***

SEZIONE ANAGRAFICA VEICOLI FUORI USO - SCHEDA RIASSUNTIVA
TIPO SCHEDA **SA2-VEIC**
TIPO RECORD **VB**

descrizione			*tipo*	*dim*
Costante tipo record:	**"VB"**		alfa	2
		separatore	;	1
Anno di riferimento della dichiarazione (*AAAA*)			num	4
		separatore	;	1
Codice fiscale identificativo			alfa	16
		separatore	;	1
Codice di identificazione univoca dell'unità locale			alfa	15
		separatore	;	1
Autorizzazione ART.**28** D.LGS.22/1997	(NO = 0, SI = 1)		num	1
		separatore	;	1
Data di rilascio dell'autorizzazione	(AAAAMMGG)		num	8
		separatore	;	1
Autorizzazione ART.**33** D.LGS.22/1997	(NO = 0, SI = 1)		num	1
		separatore	;	1
Data di presentazione della comunicazione	(AAAAMMGG)		num	8
		separatore	;	1
Certificazione **EMAS**	(NO = 0, SI = 1)		num	1
		separatore	;	1
Data di rilascio della certificazione	(AAAAMMGG)		num	8

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

		separatore	;	1
Numero di registrazione EMAS			alfa	9
		separatore	;	1
Tipo di versamento (0=ND, 1=singolo, 2=cumulativo)			num	1
		separatore	;	1
Sezione Veicoli – Scheda **AUT** (Autodemolitore) (NO = 0, SI = 1)			num	1
		separatore	;	1
numero di moduli **RT-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **DR-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **TE-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **GESTIONE-VEIC**	(4 int 0 dec "0000")		num	4
		separatore	;	1
Sezione Veicoli – Scheda **ROT** (Rottamatore) (NO = 0, SI = 1)			num	1
		separatore	;	1
numero di moduli **RT-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **DR-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **TE-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **GESTIONE-VEIC**	(4 int 0 dec "0000")		num	4
		separatore	;	1
Sezione Veicoli – Scheda **FRA** (Frantumatore) (NO = 0, SI = 1)			num	1
		separatore	;	1
numero di moduli **RT-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **DR-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **TE-VEIC**	(6 int 0 dec "000000")		num	6
		separatore	;	1
numero di moduli **GESTIONE-VEIC**	(4 int 0 dec "0000")		num	4
		Ultimo separatore	;	1
		Lunghezza totale record VB:		***170***

SEZIONE RIFIUTI VEICOLI FUORI USO
TIPO SCHEDA **AUT** – ***"AUTODEMOLOTORE"***
TIPO SCHEDA **FRA** – ***"FRANTUMATORE"***
TIPO SCHEDA **ROT** – ***"ROTTAMATORE"***
TIPO RECORD **VC**

Questo tipo record contiene le informazioni di base delle schede AUT / FRA / ROT ad eccezione delle quantità specifiche per ciascun codice CER ricevuto da terzi e/o prodotto nell'unità locale. Le quantità per ciascun singolo CER ricevuto o prodotto dovranno essere indicate utilizzando un ulteriore record di tipo "VD". Per ogni singolo record "VC" si dovranno compilare tanti record di tipo "VD" quanti sono i CER da dichiarare in modo distinto tra ricevuto e prodotto. Nel campo "*Tipo Scheda*" si dovrà indicare la sigla: "AUT" se trattasi di scheda AUTODEMOLITORE; "FRA" se trattasi di scheda FRANTUMATORE; "ROT" se trattasi di scheda ROTTAMATORE.
La dichiarazione MUD per i veicoli fuori uso prevede la compilazione di una sola sezione per tipo AUT / FRA / ROT, (*al massimo nr. 1 AUT + nr.1 FRA + nr.1 ROT*). Non è necessario presentare anche le sezioni (non compilate) che non riguardano la propria attività.

Descrizione			*tipo*	*dim*
Costante tipo record:	**"VC"**		alfa	2
		separatore	;	1
Anno di riferimento della dichiarazione (*AAAA*)			num	4
		separatore	;	1

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD
CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

Codice fiscale identificativo		alfa	16
	separatore	;	1
Codice di identificazione univoca dell'unità locale		alfa	15
	separatore	;	1
Tipo di SCHEDA ("**AUT**" oppure "**FRA**" oppure "**ROT**")		alfa	3
	separatore	;	1
Quantità di rifiuto consegnato a terzi.	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1
Numero di moduli **RT-VEIC** allegati	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	separatore	;	1
Numero di moduli **DR-VEIC** allegati	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	separatore	;	1
Numero di moduli **TE-VEIC** allegati	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	separatore	;	1
Numero di moduli **MG-VEIC** allegati	(5 int 0 dec "00000")	num	5
	separatore	;	1
Attività di recupero o smaltimento svolte presso l'unità locale?	(NO = 0, SI = 1)	num	1
	separatore	;	1
Attività svolta in proprio, Quantità a smaltimento	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1
Attività svolta in proprio, Quantità a recupero	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1
Attività svolta in proprio, Quantità a riciclaggio/reimpiego	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1
Attività svolta presso terzi, Quantità a smaltimento	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1
Attività svolta presso terzi, Quantità a recupero di Materia	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1
Attività svolta presso terzi, Quantità a recupero di Energia	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1
Rifiuto in deposito temporaneo al 31/12	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1
Valorizzato solo per la Scheda AUT			
Quantità di veicoli fuori uso codice "160104" ricevuti da terzi aventi anno di produzione precedente al 01/01/1980	(7 int 3 dec "0000000,000")	num	11
	separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)	num	1
	separatore	;	1

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

Valorizzato solo per la Scheda AUT			
Quantità di veicoli fuori uso codice "160104" ricevuti da terzi aventi anno di produzione successivo al 01/01/1980 (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
	separatore	;	1
Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
	separatore	;	1
Valorizzato solo per la Scheda FRA			
Quantità di veicoli (quantità di rottame derivante dagli autoveicoli assoggettati al D.Lgs.209/2003 ricevuti nell'anno di riferimento) (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
	separatore	;	1
Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
	Ultimo separatore	;	1
	Lunghezza totale record VC		***225***

SEZIONE VEICOLI FUORI USO
TIPO SCHEDA **AUT / FRA / ROT** – ***Dettaglio dei Codici CER Ricevuti da Terzi e/o Prodotti nell'U.L.***
TIPO RECORD **VD**

Questo tipo di record serve a completare il precedente tipo "VC" relativo alle schede AUT / FRA / ROT.
È necessario compilare un record di tipo "VD" per ogni singolo codice CER per il quale si deve indicare una quantità ricevuta da terzi e/o prodotta nell'unità locale.
Se uno stesso codice CER è presente sia nella sezione "*Rifiuto Ricevuto da Terzi*" che nella sezione "*Rifiuto prodotto nell'unità locale*", allora si dovranno compilare due distinti record di tipo "VD" aventi stesso codice CER ma valorizzando opportunamente il campo "*Tipo sezione di riferimento*" indicando la sigla "RT" nel primo caso e la sigla "PP" nel secondo caso. I codici CER ammessi per le due sezioni ("RT" e "PP") relativamente alle schede AUT / FRA / ROT sono indicati nella modulistica pubblicata. Non è necessario compilare records di tipo "VD" (privi di quantità) per i codici CER che non sono stati movimentati dal soggetto dichiarante.

Descrizione		*tipo*	*dim*
Costante tipo record: **"VD"**		alfa	2
	separatore	;	1
Anno di riferimento della dichiarazione (*AAAA*)		num	4
	separatore	;	1
Codice fiscale identificativo		alfa	16
	separatore	;	1
Codice di identificazione univoca dell'unità locale		alfa	15
	separatore	;	1
Tipo di SCHEDA (**"AUT"** / **"FRA"** / **"ROT"**)		alfa	3
	separatore	;	1
Tipo sezione di rifermento nella scheda (*AUT / FRA / ROT*): **"RT"** = Ricevuto da Terzi / **"PP"** = Prodotto nell'Unità Locale		alfa	2
	separatore	;	1
Codice CER del rifiuto		alfa	6
	separatore	;	1
Quantità dichiarata (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
	separatore	;	1
Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
	Ultimo separatore	;	1
	Lunghezza totale record VD:		***69***

SEZIONE VEICOLI FUORI USO - ALLEGATI ALLE SCHEDE AUT / FRA / ROT
TIPO MODULO **RT-VEIC** ***Rifiuto ricevuto da terzi.***
TIPO RECORD **VE**

La compilazione di questo tipo record prevede la presenza di un precedente record di tipo "VD" avente stesso codice CER e Tipo Sezione impostata a "RT" (Ricevuto da Terzi). Si consideri che la compilazione del campo "Soggetto che

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

ha conferito il rifiuto" prevede alternativamente di porre al valore "SI" il campo "*Ricevuto da Privati*" oppure porre questo campo al valore "NO" e compilare la parte anagrafica (C.F.;Nome;Prov;Comune;Via; ecc.). Pertanto il campo "*Quantità ricevuta*" sarà riferito al "*Privato*" nel primo caso, o al soggetto identificato nel secondo caso. Qualora fossero compilate entrambi le sezioni, sarà considerato solo il soggetto qualificato anagraficamente.

Descrizione			*tipo*	*dim*
Costante tipo record:	**"VE"**		alfa	2
		separatore	;	1
Anno di riferimento della dichiarazione (*AAAA*)			num	4
		separatore	;	1
Codice fiscale identificativo del dichiarante			alfa	16
		separatore	;	1
Codice di identificazione univoca dell'unità locale			alfa	15
		separatore	;	1
Tipo di SCHEDA (**"AUT"** / **"FRA"** / **"ROT"**)			alfa	3
		Separatore	;	1
Codice CER del rifiuto			alfa	6
		separatore	;	1
Numero progressivo dell'allegato "RT-VEIC"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Rifiuto ricevuto da privati Privati ?	(NO = 0, SI = 1)		num	1
		separatore	;	1
Codice fiscale del soggetto che ha conferito			alfa	16
		separatore	;	1
Nome o Ragione sociale			alfa	60
		separatore	;	1
ISTAT Provincia			num	3
		separatore	;	1
ISTAT Comune			num	3
		separatore	;	1
Via			alfa	30
		separatore	;	1
Nr. civico			alfa	6
		Separatore	;	1
CAP			alfa	5
		separatore	;	1
Quantità ricevuta	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Nome della nazione	(*solo se trattasi di paese Estero*)		alfa	20
		separatore	;	1
Codice convenzione di Basilea	(*Y + 2 cifre*)		alfa	3
		separatore	;	1
Codice Regolamento CEE 259/93	(*2 lettere + 4 cifre*)		alfa	6
		Ultimo separatore	;	1
		Lunghezza totale record VE:		***236***

SEZIONE VEICOLI FUORI USO - ALLEGATI ALLE SCHEDE AUT / FRA / ROT
TIPO MODULO **DR-VEIC** ***Destinazione del Rifiuto "Rifiuto conferito a terzi".***
TIPO RECORD **VF**

La compilazione di questo tipo record prevede la presenza di un precedente record di tipo "VD" avente stesso codice CER e Tipo Sezione impostata indifferentemente a "RT" (Ricevuto da Terzi) oppure "PP" (Prodotto nell'U.L.).
Nel caso in cui per uno stesso codice rifiuto sia necessario dichiarare una "*Quantità conferita nell'anno*" contemporaneamente per lo stesso tipo (numero) di "R" e di "D" nei confronti di uno stesso soggetto destinatario, allora si dovranno compilare due distinti records "VF" (moduli DR-VEIC).

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

descrizione			*tipo*	*dim*
Costante tipo record:	**"VF"**		alfa	2
		separatore	;	1
Anno di riferimento della dichiarazione (*AAAA*)			num	4
		separatore	;	1
Codice fiscale identificativo del dichiarante			alfa	16
		separatore	;	1
Codice di identificazione univoca dell'unità locale			alfa	15
		separatore	;	1
Tipo di SCHEDA (**"AUT"** / **"FRA"** / **"ROT"**)			alfa	3
		Separatore	;	1
Codice CER del rifiuto			alfa	6
		separatore	;	1
Numero progressivo dell'allegato "DR-VEIC"	(5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
Codice fiscale del soggetto destinatario			alfa	16
		separatore	;	1
Nome o Ragione sociale			alfa	60
		separatore	;	1
ISTAT Provincia			num	3
		separatore	;	1
ISTAT Comune			num	3
		separatore	;	1
Via			alfa	30
		separatore	;	1
Nr. civico			alfa	6
		Separatore	;	1
CAP			alfa	5
		separatore	;	1
Nome della nazione	(*solo se trattasi di paese Estero*)		alfa	20
		separatore	;	1
Codice convenzione di Basilea	(*Y + 2 cifre*)		alfa	3
		separatore	;	1
Codice Regolamento CEE 259/93	(*2 lettere + 4 cifre*)		alfa	6
		separatore	;	1
R/D1) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto **"R"** = Recupero / **"D"** = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D2) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto **"R"** = Recupero / **"D"** = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D3) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto **"R"** = Recupero / **"D"** = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D4) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto **"R"** = Recupero / **"D"** = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D5) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D6) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D7) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D8) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D9) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D10) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D11) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D12) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
R/D13) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto "**R**" = Recupero / "**D**" = Smaltimento			alfa	1
		separatore	;	1
D14) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
Unità di misura	(kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
Destinazione del rifiuto, unico valore ammesso "**D**" = Smaltimento (*o Spazio*)			alfa	1
		separatore	;	1
D15) Quantità conferita nell'anno	(7 int 3 dec "0000000,000")		num	11

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD
CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

	separatore	;	1
Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
	separatore	;	1
Destinazione del rifiuto, unico valore ammesso "**D**" = Smaltimento (*o Spazio*)		alfa	1
	Ultimo separatore	;	1
	Lunghezza totale record VF:		***460***

SEZIONE VEICOLI FUORI USO - ALLEGATI ALLE SCHEDE AUT / FRA / ROT
TIPO MODULO **MG-VEIC** ***Attività di gestione dei rifiuti, recupero/smaltimento svolte nell'Unità Locale***
TIPO RECORD **VG**

La compilazione di questo tipo record prevede la presenza di un precedente record di tipo "VD" avente stesso codice CER e Tipo Sezione impostata indifferentemente a "RT" (Ricevuto da Terzi) oppure "PP" (Prodotto nell'U.L.).

	Descrizione		*tipo*	*dim*
	Costante tipo record: **"VG"**		alfa	2
		separatore	;	1
	Anno di riferimento della dichiarazione (*AAAA*)		num	4
		separatore	;	1
	Codice fiscale identificativo del dichiarante		alfa	16
		separatore	;	1
	Codice di identificazione univoca dell'unità locale		alfa	15
		separatore	;	1
	Tipo di SCHEDA (**"AUT"** / **"FRA"** / **"ROT"**)		alfa	3
		Separatore	;	1
	Codice CER del rifiuto		alfa	6
		separatore	;	1
	Numero progressivo dell'allegato "MG-VEIC" (5 int 0 dec "00000")		num	5
		separatore	;	1
R3)	Ric/Rec. Sost.org. non solventi Quantità recuperata nell'anno (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
	Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
R4)	Ric/Rec. Dei metalli o comp. met. Quantità recuperata nell'anno (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
	Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
R5)	Ric/Rec. Di sost. Inorg. Quantità recuperata nell'anno (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
	Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
R13)	Messa in riserva per operazioni da R1 a R12. Quantità gestita nell'anno (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
	Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
	Quantità in giacenza al 31/12 (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
	Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1
D9)	Trattamento chim./fis. Non spec. altrove Quantità smaltita nell'anno (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
		separatore	;	1
	Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
		separatore	;	1

ALLEGATO 9

DEFINIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS PER LA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO DEL MUD
CAPITOLO VEICOLI FUORI USO

D14) Ricond. Prelim. a operaz. da D1 a D13. Quantità smaltita nell'anno (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
	separatore	;	1
Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
	separatore	;	1
D15) Deposito prelim. alle operaz. da D1 a D14 Quantità gestita nell'anno (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
	separatore	;	1
Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
	separatore	;	1
Quantità in giacenza al 31/12 (7 int 3 dec "0000000,000")		num	11
	separatore	;	1
Unità di misura (kg = 1, t = 2)		num	1
	Ultimo separatore	;	1
	Lunghezza totale record VG:		***184***

SEZIONE VEICOLI FUORI USO - ALLEGATI ALLE SCHEDE AUT / FRA / ROT
TIPO MODULO* TE-VEIC** ***Trasportatori cui è stato affidato il rifiuto
***TIPO RECORD* VH**

La compilazione di questo tipo record prevede la presenza di un precedente record di tipo "VD" avente stesso codice CER e Tipo Sezione impostata indifferentemente a "RT" (Ricevuto da Terzi) oppure "PP" (Prodotto nell'U.L.).
Poiché nel modello cartaceo si preve lo spazio per l'indicazione di sei trasportatori, utilizzare il campo "*Numero d'ordine*" per enumerare la posizione dei trasportatori all'interno del modulo. Non è necessario trasmettere records non compilati allo scopo di trasmettere un intero modulo nella forma originale.

descrizione		*tipo*	*dim*
Costante tipo record: "**VH**"		alfa	2
	separatore	;	1
Anno di riferimento della dichiarazione (*AAAA*)		num	4
	separatore	;	1
Codice fiscale identificativo del dichiarante		alfa	16
	separatore	;	1
Codice di identificazione univoca dell'unità locale		alfa	15
	separatore	;	1
Tipo di SCHEDA ("**AUT**" / "**FRA**" / "**ROT**")		alfa	3
	Separatore	;	1
Codice CER del rifiuto		alfa	6
	separatore	;	1
Numero progressivo dell'allegato "TE-VEIC" (5 int 0 dec "00000")		num	5
	separatore	;	1
Numero d'ordine interno al Modulo "TE-VEIC" (val.ammessi 1, 2, 3, 4, 5, 6)		num	1
	separatore	;	1
Codice fiscale del Trasportatore		alfa	16
	separatore	;	1
Nome o Ragione sociale del Trasportatore		alfa	60
	Ultimo separatore	;	1
	Lunghezza totale record VH:		***138***

ALLEGATO 10

MODULO RIEPILOGATIVO PER LA PRESENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD)
(LEGGE 70/94)

pagina n° ____ di pagine ____

ANNO DI RIFERIMENTO ____

MODULO RIEPILOGATIVO PER LA PRESENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO

dati relativi al soggetto che presenta la dichiarazione

codice fiscale

nome o ragione sociale

via numero civico

CAP città prov.

prefisso numero telefonico

n° d'ordine	CODICE FISCALE	NOME O RAGIONE SOCIALE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ALLEGATI

SUPPORTI MAGNETICI TIPO:	Nastri a cartuccia	n°
(Indicare negli spazi corrispondenti al tipo	Nastri a bobina	n°
il numero di supporti magnetici allegati)	Dischetti	n°
ATTESTATI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA		n°
STAMPE SEZIONI ANAGRAFICHE (SCHEDE SA1 e SA2)		n°

- COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO -

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE

1

SOGGETTI OBBLIGATI

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un modello unico di dichiarazione, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata Camera di Commercio o C.C.I.A.A.) competente per territorio.

La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentata una comunicazione relativa ai veicoli fuori uso per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Nel seguito il soggetto che effettua la dichiarazione è denominato dichiarante.

La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n° 209. Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003.

Importante: nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 dovrà:

- ***compilare il capitolo 1 - rifiuti - del MUD per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003;***
- ***compilare la comunicazione relativa veicoli fuori uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003.***

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso sono:

➢ *per quanto riguarda i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero:*

- i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Tali soggetti se non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è prevista la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso **non** devono presentare una comunicazione relativa ai veicoli fuori uso in bianco.

I dati da riportare nella comunicazione relativa ai veicoli fuori uso devono essere desunti dalle registrazioni effettuate nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 22/1997. Ove ciò non fosse possibile, i dati richiesti dovranno essere desunti da altri registri la cui tenuta presso l'impresa sia obbligatoria.In ultima analisi, nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di veicoli disciplinati dal D.Lgs.209/2003 è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile. Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di carico e scarico.

Per la comunicazioni relativa ai veicoli fuori uso si dovrà utilizzare la codifica europea CER di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000,
e sue successive modifiche ed integrazioni, riportata all'**Allegato 1**. Per i rifiuti pericolosi non deve essere riportato il segno grafico dell'asterisco.

N.B. la codifica europea CER individua 20 gruppi di rifiuti, con i relativi sottogruppi, e contrassegna ogni rifiuto con un codice di sei cifre raggruppate a coppie "aa bb cc"; dove le coppie "aa" e "bb" indicano rispettivamente gruppo e sottogruppo e solo la coppia "cc" identifica il rifiuto specifico. Ne consegue che l'individuazione di un rifiuto potrà essere tale solo se effettuata tramite un codice che contenga le tre coppie di cifre diverse da zero zero (00).

2

STRUTTURA

La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso si articola nelle seguenti Sezioni:

- Sezione anagrafica per veicoli fuori uso
- Sezione autodemolitore
- Sezione rottamatore
- Sezione frantumatore

Importante: qualora un soggetto dichiarante effettui nella medesima unità locale più di una delle seguenti attività:

- ***autodemolitore,***
- ***rottamatore,***
- ***frantumatore,***

così come individuate dal D.Lgs. 209/2003, dovrà compilare un'unica Sezione Anagrafica per veicoli fuori uso e le necessarie Schede AUT, ROT, FRA, in relazione alle diverse attività effettuate nella medesima unità locale secondo le modalità indicate al paragrafo 4.

3

PRESENTAZIONE

La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

VERSAMENTO DEL DIRITTO DI SEGRETERIA

La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di Commercio per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge medesima. Tale diritto è fissato con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e vale € 10

per ogni Scheda Anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico, € 15 per le denunce presentate su supporto cartaceo (non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo).

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio potrà essere versato utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD (legge 70/1994) ".

Il numero di conto corrente da utilizzare relativo alla Camera di Commercio competente per territorio sarà reso pubblico a cura della Camera di Commercio stessa.

La parte del bollettino postale riportante la dicitura "ATTESTAZIONE di un versamento" va presentata unitamente alla comunicazione relativa ai veicoli fuori uso seguendo le istruzioni riportate al punto "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE".

In caso di dichiarazioni multiple su supporto magnetico, il soggetto che presenta la dichiarazione, per conto dei dichiaranti (di seguito definito compilatore), effettua il versamento dei diritti di segreteria relativo all'insieme di comunicazioni presentate, per ciascun plico inviato, in un'unica soluzione, utilizzando un unico bollettino di pagamento di importo pari alla somma dell'importo dei diritti di ogni singola comunicazione contenuta nella dichiarazione multipla.

In caso di invio telematico permane la possibilità di pagamento cumulativo di cui sopra, da effettuarsi mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri (ad esempio carta di credito, Telepay, Telemaco, ecc.) e/o con altre modalità concordate dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza con la Camera di Commercio territorialmente competente.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso si può compilare **solo su supporto informatico**.

Tutte le quantità numeriche riportate nella dichiarazione devono essere espresse nelle unità di misura indicate nelle istruzioni e nella modulistica. Ove necessario approssimare alla seconda o alla terza cifra decimale arrotondandole all'unità superiore se la terza o la quarta cifra decimale sono superiori a 5 (es. 22,516 diventa 22,52 e 22,4515 diventa 22,451).

COMPILAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO

Per la compilazione su supporto informatico è possibile utilizzare i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici, i CD (Compact Disk) e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporto, i nastri magnetici a bobina.

Le dichiarazioni potranno essere effettuate utilizzando più di uno dei predetti supporti; in tal caso tutti i supporti presentati devono essere dello stesso tipo.

La registrazione dei dati su supporto magnetico deve essere organizzata secondo le specifiche ed i tracciati multirecord riportati in **Allegato 9.**

L'Unioncamere provvede a predisporre:

- il software per la compilazione delle dichiarazioni su supporto informatico,
- il software per il controllo formale delle dichiarazioni rese su supporto informatico dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere;

entrambi i prodotti software di cui sopra verranno diffusi gratuitamente dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e saranno disponibili nei siti Internet del Ministero delle Attività Produttive (http://www.minindustria.it), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (http://www.minambiente.it), dell'APAT (http://www.apat.it), dell'Unioncamere (http://www.unioncamere.it), di Infocamere (http://www.infocamere.it) e di Ecocerved (http://www.ecocerved.it).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso, completa in tutte le sue parti, deve essere presentata, unitamente all'attestazione di versamento dei diritti di segreteria, alla Camera di Commercio competente per territorio.

La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la comunicazione.

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire:

- mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento;
- mediante consegna diretta alla sede della Camera stessa;
- mediante invio telematico.

La Camera di Commercio, unitamente al numero di conto corrente postale da utilizzare per il versamento dei diritti di segreteria, potrà rendere pubblico un numero di casella postale dove spedire la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso.

I supporti magnetici possono recare le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla).

Su ciascun supporto magnetico deve essere apposta dal soggetto che compila il supporto un'etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto (dichiarante o Centro di servizio) che ha compilato il supporto (Nome o Ragione Sociale, Indirizzo, prefisso e numero telefonico);
- oggetto: «MUDAAAA», ove «AAAA» è l'anno di produzione cui si riferisce la dichiarazione.
- tipo di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

- densità di registrazione (1.600 o 6.250) da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;
- sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.);
- numero progressivo del supporto;
- numero complessivo dei supporti;
- data di compilazione del supporto.

I supporti magnetici devono essere accompagnati:

- dalla stampa delle SEZIONI ANAGRAFICHE, Schede SA1VEIC e SA2VEIC, di tutte le unità locali firmate per esteso dai rispettivi dichiaranti (legale rappresentante o suo delegato), una per ogni dichiarazione contenuta nei supporti;
- dall'attestazione di versamento dei diritti di segreteria, una per ogni plico presentato;
- dal "MODULO RIEPILOGATIVO PER LA PRESENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO" riportato nell'**Allegato 10**.

I supporti magnetici e la predetta documentazione di accompagnamento devono essere opportunamente confezionati in un plico (ogni plico può contenere anche più supporti magnetici) avendo cura del confezionamento dei supporti medesimi ed in particolare dei dischetti magnetici.

Il plico dovrà essere spedito o consegnato alla Camera di Commercio competente per territorio e su di esso si dovranno riportare i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'**Allegato 3**; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

In alternativa a quanto precedentemente riportato, la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso compilata informaticamente può essere spedita per via telematica con le modalità riportate ai sopra indicati siti Internet.

I soggetti dichiaranti che intendono avvalersi di questa modalità di invio debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (smart card).

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza potranno inviare telematicamente le comunicazione relativa ai veicoli fuori uso compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che dovrà essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

PRESENTAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione relativa ai veicoli fuori uso potranno essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione relativa ai veicoli fuori uso completa anche dei dati già dichiarati. Sulla busta contenente tale nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura "ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL GG/MM/AAAA". Le eventuali modifiche o integrazioni alle comunicazioni relativa ai veicoli fuori uso inviate telematicamente saranno gestite in maniera analoga e dovranno essere effettuate secondo le procedure messe a disposizione nell'apposito sito. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

RICHIESTA DI NUOVA PRESENTAZIONE

Nel caso in cui la denuncia pervenga alla C.C.I.A.A. illeggibile a causa di danni originati dalle operazioni di spedizione e/o dal trasporto, la Camera di Commercio potrà richiedere la presentazione di copia della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso. In questo caso il dichiarante non dovrà corrispondere nuovamente il diritto di segreteria ma allegherà copia della ricevuta del pagamento già effettuato.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE SEZIONI

4

SEZIONE ANAGRAFICA PER VEICOLI FUORI USO

La Sezione Anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso.

I dati riportati nella Sezione Anagrafica sono dati anagrafici descrittivi dell'unità locale e della sede legale del soggetto dichiarante.

SCHEDA ANAGRAFICA

CODICE FISCALE. Il codice fiscale del soggetto dichiarante (non la partita IVA) va riportato negli appositi spazi presenti in testa ad ogni pagina della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le Sezioni, Schede e Moduli compilati.

ANNO. Riportare l'anno cui si riferisce la dichiarazione (nel seguito denominato **anno di riferimento**), ossia l'anno precedente all'anno di presentazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso.

Nome o ragione sociale. Riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale del dichiarante.

SEDE UNITA' LOCALE. Per **unità locale** si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).

Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA). Riportare il numero di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative dell'unità locale cui si riferisce la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso

I soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese ed al REA, e quindi non vi sono iscritti, non devono compilare questa voce.

Provincia. Provincia dell'unità locale relativa alla comunicazione relativa ai veicoli fuori uso;

Comune. Comune dell'unità locale relativa alla comunicazione relativa ai veicoli fuori uso;

Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso dell'unità locale relativa alla comunicazione relativa ai veicoli fuori uso.

CODICE ISTAT ATTIVITA'. Riportare il codice ISTAT dell'attività economica da cui hanno prevalentemente origine i rifiuti, esercitata nell'unità locale.

La codifica da utilizzare è quella stabilita dall'ISTAT riportata in **Allegato 2.**

TOTALE ADDETTI UNITA' LOCALE. Riportare il numero medio degli addetti dell'unità locale nel corso dell'anno di riferimento

(si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue).

SEDE LEGALE. Riportare l'indirizzo completo della sede legale del dichiarante:

Provincia. Provincia della sede legale del dichiarante;

Comune. Comune della sede legale del dichiarante;

Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso della sede legale del dichiarante.

Se la sede legale corrisponde alla sede dell'unità locale non ripetere i dati.

AUTORIZZAZIONE ART. 28 D.LGS. 22/1997. Se le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti sono effettuate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 22/1997 barrare la relativa casella e riportare la data di rilascio dell'autorizzazione.

AUTORIZZAZIONE ART. 33 D.LGS. 22/1997. Se le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti sono effettuate ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 22/1997 barrare la relativa casella e riportare la data di presentazione della comunicazione.

Qualora nella stessa unità locale vengano effettuate più operazione di smaltimento/recupero di rifiuti indicare per ciascuna operazione di smaltimento/recupero i dati della relativa autorizzazione.

Qualora per una medesima operazione di smaltimento/recupero di rifiuti siano state rilasciate dalle competenti autorità più autorizzazioni in tempi diversi riportare come data di autorizzazione la più recente.

CERTIFICAZIONE EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento Ce 761/2001 (certificazione EMAS) barrare la casella affermativa corrispondente a tale certificazione ed indicare la data di rilascio ed il numero di registrazione; in caso contrario barrare comunque la casella negativa.

Legale rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso **Cognome e Nome** del Legale Rappresentante che firma la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso o suo delegato alla firma.

FIRMA. La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso va firmata dal Legale Rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome devono essere riportati alle righe precedenti.

DATA. Riportare la data di compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

SCHEDA RIASSUNTIVA

CODICE FISCALE. Riportare il **codice fiscale** (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

VERSAMENTO DEL DIRITTO DI SEGRETERIA. Contrassegnare il tipo di versamento del diritto di segreteria prescelto.

DATI RIEPILOGATIVI SULLE SEZIONI COMPILATE ED ALLEGATE. Riportare nei diversi riquadri il numero totale delle Schede e dei relativi Moduli compilati ed allegati alla Sezione Anagrafica, per le Sezioni utilizzate.

Legale rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso **cognome e nome** del Legale Rappresentante che firma la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso o suo delegato alla firma.

FIRMA. La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso va firmata dal Legale Rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome devono essere riportati alle righe precedenti.

DATA. Riportare la data di compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

5

SEZIONE AUTODEMOLITORE

SCHEDA AUT

Questa scheda deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di messa in sicurezza e demolizione ai sensi del D.Lgs. 209/2003 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività.

Compilare la Scheda per tutti i rifiuti compresi tra quelli preimpostati, che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, ha:

- ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante;
- prodotto nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione.

La Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto indicato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascun rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento.

CODICE FISCALE. Riportare il **codice fiscale** (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare i diversi codici dei rifiuti cui si riferisce la Scheda; tali codici si individuano nell'elenco europeo dei rifiuti riportato nell'**Allegato 1**.

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg o t**).

Per il codice rifiuto 16 01 04 – veicoli fuori uso – riportare la quantità complessiva di veicoli fuori uso ricevuta suddividendola poi in riferimento ai veicoli fuori uso prodotti precedentemente al 1 gennaio 1980 e prodotti successivamente al 1 gennaio 1980 (come anno di produzione si intende l'anno di immatricolazione del veicolo).

Per quanto riguarda in particolare i dati relativi alla gestione degli autoveicoli che nei registri di carico e scarico dei rifiuti sono inquadrati tutti indistintamente con il codice 16 01 04, il calcolo delle quantità sarà effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa degli autoveicoli rispetto alla massa totale dei veicoli in ingresso.

Esempio: un impianto di autodemolizione in cui, nel 2004, sono entrati 80 tonnellate di autoveicoli, assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, e 20 tonnellate di altri veicoli non rientranti nel campo di applicazione del citato D.Lgs. 209/2003 ma in quello del D.Lgs. 22/1997 (dati che risultano dal registro di carico e scarico) dovrà indicare, come quantità in uscita di carcasse/rottami ferrosi attribuibili agli autoveicoli, l'80% (80 t su 100 t) dei rottami totali in uscita e così per tutti i rifiuti provenienti

dalla demolizione degli autoveicoli.

Alla voce n° **Moduli RT_VEIC** riportare il numero di Moduli RT_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA AUT.

N.B. Il Modulo RT_VEIC andrà sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.

RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg o t**).

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA AUT e consegnato a terzi.

Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espressa in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg** o **t**).

Alla voce **n° Moduli DR_VEIC** riportare il numero di Moduli DR_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA AUT.

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA AUT e affidato a vettori.

Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE_VEIC.

Alla voce **n° Moduli TE_VEIC** riportare il numero di Moduli TE_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA AUT.

N.B. *Il Modulo DR_VEIC ed il Modulo TE_VEIC non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. L'unica eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, ovvero senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso verrà compilato il solo Modulo DR_VEIC.*

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA AUT ed avviato a recupero o smaltimento nell'unità locale.

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento, alla voce **n° Moduli MG_VEIC** riportare il numero di Moduli MG_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA AUT.

SCHEDA DI SINTESI PER LA GESTIONE

Questa scheda serve ad evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, con evidenza delle relative quantità avviate, sempre in forma complessiva, a smaltimento, recupero e riciclaggio/reimpiego.

I dati dovranno essere forniti differenziandoli come quantità per le attività svolte in proprio (cioè nell'unità locale oggetto della dichiarazione) e per quelle svolte presso terzi (cioè presso unità locali diverse da quella oggetto della dichiarazione).

Attività svolta in proprio. Riportare:

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, avviata a smaltimento nell'unità locale in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo GESTIONE_VEIC;
- alla voce **Quantità a recupero** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, avviata a recupero nell'unità locale in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo GESTIONE_VEIC;
- alla voce **Quantità a riciclaggio/reimpiego** la quantità cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, avviata a riciclaggio/ripiego nell'unità locale.

Attività svolta presso terzi. Riportare:

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, avviata a smaltimento presso altre unità locali;
- alla voce **Quantità a recupero di materia** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, avviata a recupero di materia presso altre unità locali;
- alla voce **Quantità a recupero di energia** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, avviata a recupero di energia presso altre unità locali.

La destinazione a recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti ad altre unità locali è desumibile dai formulari di trasporto dei rifiuti.

RIFIUTO IN DEPOSITO TEMPORANEO AL 31/12

Se presso l'unità locale il dichiarante aveva una quantità di rifiuto in **deposito temporaneo**, riportare la quantità di rifiuto in deposito temporaneo al 31/12.

SEZIONE ROTTAMATORE

SCHEDA ROT

Questa scheda deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di rottamazione ed adeguamento volumetrico delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 209/2003 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività.

Compilare la Scheda per tutti i rifiuti compresi tra quelli preimpostati, che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, ha:

- ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante;
- prodotto nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione.

La Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto indicato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascun rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento.

CODICE FISCALE. Riportare il **codice fiscale** (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare i diversi codici dei rifiuti cui si riferisce la Scheda; tali codici si individuano nell'elenco europeo dei rifiuti riportato nell'**Allegato 1.**

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg o t**).
Per quanto riguarda in particolare i dati relativi alla gestione degli autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003 il calcolo delle quantità sarà effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa degli autoveicoli rispetto alla massa totale di rottame in ingresso.
Esempio: un impianto di rottamazione in cui, nel 2004, sono entrati 80 tonnellate di carcasse/rottami provenienti da autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003, e 20 tonnellate di carcasse/rottami provenienti da autoveicoli non rientranti nel campo di applicazione del citato D.Lgs. 209/2003 ma in quello del D.Lgs. 22/1997 o comunque aventi origine diversa (dati che risultano dal registro di carico e scarico), dovrà indicare, come quantità in uscita di rottami ferrosi attribuibili agli autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003, l'80% (80t su 100t) dei rottami totali in uscita.

Alla voce **n° Moduli RT_VEIC** riportare il numero di Moduli RT_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA ROT.

N.B. Il Modulo RT_VEIC andrà sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.

RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg o t**).

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA ROT e consegnato a terzi.

Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espressa in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg** o **t**).

Alla voce **n° Moduli DR_VEIC** riportare il numero di Moduli DR_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA ROT.

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA ROT e affidato a vettori.

Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE_VEIC.

Alla voce **n° Moduli TE_VEIC** riportare il numero di Moduli TE_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA ROT.

N.B. ***Il Modulo DR_VEIC ed il Modulo TE_VEIC non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. L'unica eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, ovvero senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso verrà compilato il solo Modulo DR_VEIC.***

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA ROT ed avviato a recupero o smaltimento nell'unità locale.

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento, alla voce **n° Moduli MG_VEIC** riportare il numero di Moduli MG_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA ROT.

SCHEDA DI SINTESI PER LA GESTIONE

Questa scheda serve ad evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, con evidenza delle relative quantità avviate, sempre in forma complessiva, a smaltimento, recupero e riciclaggio/reimpiego.

I dati dovranno essere forniti differenziandoli come quantità per le attività svolte in proprio (cioè nell'unità locale oggetto della dichiarazione) e per quelle svolte presso terzi (cioè presso unità locali diverse da quella oggetto della dichiarazione).

Attività svolta in proprio. Riportare:

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, avviata a smaltimento nell'unità locale in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo GESTIONE_VEIC;
- alla voce **Quantità a recupero** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, avviata a recupero nell'unità locale in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo GESTIONE_VEIC;
- alla voce **Quantità a riciclaggio/reimpiego** la quantità cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, avviata a riciclaggio/ripiego nell'unità locale.

Attività svolta presso terzi. Riportare:

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, avviata a smaltimento presso altre unità locali;
- alla voce **Quantità a recupero di materia** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, avviata a recupero di materia presso altre unità locali;
- alla voce **Quantità a recupero di energia** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, avviata a recupero di energia presso altre unità locali.

La destinazione a recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti ad altre unità locali è desumibile dai formulari di trasporto dei rifiuti.

RIFIUTO IN DEPOSITO TEMPORANEO AL 31/12

Se presso l'unità locale il dichiarante aveva una quantità di rifiuto in **deposito temporaneo**, riportare la quantità di rifiuto in deposito temporaneo al 31/12.

SEZIONE FRANTUMATORE

SCHEDA FRA

Questa scheda deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di frantumazione delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza, smontaggio delle parti recuperabili ed eventuale adeguamento volumetrico ai sensi del D.Lgs. 209/2003 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività.

Compilare la Scheda per tutti i rifiuti compresi tra quelli preimpostati, che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, ha:

- ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante;
- prodotto nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione.

La Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto indicato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascun rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento.

CODICE FISCALE. Riportare il **codice fiscale** (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare i diversi codici dei rifiuti cui si riferisce la Scheda; tali codici si individuano nell'elenco europeo dei rifiuti riportato nell'**Allegato** 1.

ORIGINE DEL RIFIUTO

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg** o **t**).

Per quanto riguarda in particolare i dati relativi alla gestione degli autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003 il calcolo delle quantità sarà effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa del rottame proveniente dagli autoveicoli rispetto alla massa totale di rottame in ingresso.

Esempio: un impianto di frantumazione in cui, nel 2004, sono entrati 80 tonnellate di rottami provenienti da autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003, e 20 tonnellate di rottami provenienti da autoveicoli non rientranti nel campo di applicazione del citato D.Lgs. 209/2003 ma in quello del D.Lgs. 22/1997 o comunque aventi origine diversa (dati che risultano dal registro di carico e scarico), indicherà, come quantità in uscita di rottami ferrosi attribuibili agli autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003, l'80% (80t su 100t) dei rottami totali in uscita.

Alla voce **n° Moduli RT_VEIC** riportare il numero di Moduli RT_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA FRA.

N.B. Il Modulo RT_VEIC andrà sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.

RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg** o **t**).

Quantità veicoli. Riportare la quantità di rottame derivante dagli autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003 ricevuti nell'anno di riferimento; il calcolo delle quantità sarà effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa del rottame proveniente dagli autoveicoli rispetto alla massa totale di rottame in ingresso.

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA FRA e consegnato a terzi.

Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espressa in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (**kg o t**).

Alla voce **n° Moduli DR_VEIC** riportare il numero di Moduli DR_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA FRA.

VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA FRA e affidato a vettori.

Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE_VEIC.

Alla voce **n° Moduli TE_VEIC** riportare il numero di Moduli TE_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA FRA.

N.B. ***Il Modulo DR_VEIC ed il Modulo TE_VEIC non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. L'unica eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, ovvero senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso verrà compilato il solo Modulo DR_VEIC.***

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA FRA ed avviato a recupero o smaltimento nell'unità locale.

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento, alla voce **n° Moduli MG_VEIC** riportare il numero di Moduli MG_VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA FRA.

SCHEDA DI SINTESI PER LA GESTIONE

Questa scheda serve ad evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, con evidenza delle relative quantità avviate, sempre in forma complessiva, a smaltimento, recupero e riciclaggio/reimpiego.

I dati dovranno essere forniti differenziandoli come quantità per le attività svolte in proprio (cioè nell'unità locale oggetto della dichiarazione) e per quelle svolte presso terzi (cioè presso unità locali diverse da quella oggetto della dichiarazione).

Attività svolta in proprio. Riportare:

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, avviata a smaltimento nell'unità locale in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo GESTIONE_VEIC;
- alla voce **Quantità a recupero** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, avviata a recupero nell'unità locale in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo GESTIONE_VEIC;
- alla voce **Quantità a riciclaggio/reimpiego** la quantità cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, avviata a riciclaggio/ripiego nell'unità locale.

Attività svolta presso terzi. Riportare:

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, avviata a smaltimento presso altre unità locali;
- alla voce **Quantità a recupero di materia** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, avviata a recupero di materia presso altre unità locali;
- alla voce **Quantità a recupero di energia** la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o

prodotti, avviata a recupero di energia presso altre unità locali.

La destinazione a recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti ad altre unità locali è desumibile dai formulari di trasporto dei rifiuti.

RIFIUTO IN DEPOSITO TEMPORANEO AL 31/12

Se presso l'unità locale il dichiarante aveva una quantità di rifiuto in **deposito temporaneo**, riportare la quantità di rifiuto in deposito temporaneo al 31/12.

MODULI DA ALLEGARE ALLE SCHEDE AUT, ROT, FRA

I moduli da allegare alle Schede AUT, ROT, FRA devono essere compilati secondo le modalità di seguito riportate.

***Modulo RT_VEIC* (RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI).**

Va compilato solo se nell'anno di riferimento il dichiarante ha ricevuto, per attività di smaltimento, di recupero o di trasporto, il rifiuto oggetto delle SCHEDE AUT, ROT, FRA cui va allegato il Modulo RT_VEIC.

Compilare ed allegare alle SCHEDE AUT, ROT, FRA un Modulo RT_VEIC:

- **per ogni unità locale** dalla quale si è ricevuto il rifiuto;
- **per ogni soggetto** dal quale si è ricevuto il rifiuto, se il rifiuto stesso è proveniente dall'estero.

N.B. nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il Modulo RT_VEIC solo per il mittente.

CODICE FISCALE. Riportare il **codice fiscale** (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA. Riportare l'indicazione della Scheda (AUT o ROT o FRA) cui è riferito il modulo.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto ricevuto, che deve essere lo stesso delle SCHEDE AUT, ROT, FRA cui si allega il Modulo RT_VEIC.

n° progressivo Modulo RT_VEIC. Riportare il numero progressivo di Moduli RT_VEIC compilati per lo stesso rifiuto ricevuto e quindi allegati alle stesse SCHEDE AUT, ROT, FRA.

Soggetto che ha conferito il rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto.

N.B. nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuti da soggetti non individuabili come imprese o enti, cioè da privati cittadini, barrare nel Modulo RT_VEIC la dicitura "privati" ed indicare solo la quantità ricevuta da tali soggetti nell'anno di riferimento.

sede unità locale di provenienza del rifiuto (da compilare solo per rifiuti provenienti dall'Italia). Riportare nel seguito:

- Sede dell'unità locale di provenienza del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.).

Se il rifiuto proviene dall'estero occorre riportare:

- **Paese Estero.** Nome del Paese estero di provenienza
- Codice di cui alla Convenzione di Basilea in vigore durante l'anno 1998 per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti secondo la codifica riportata all'**Allegato 5**.
- Codice di cui alle liste Verde, Ambra e Rossa dei rifiuti di cui agli allegati **II**, III, IV del regolamento CE 259/1993 aggiornati dalla Decisione 21 ottobre 1994 n° 94/721/CE, secondo la codifica riportata in **Allegato 6**.

Quantità annua ricevuta. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

***Modulo TE_VEIC* (ELENCO DEI TRASPORTATORI CUI E' STATO AFFIDATO IL RIFIUTO)**

Va compilato, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto delle singole SCHEDE AUT, ROT, FRA a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori), ovvero soggetti diversi dal destinatario.

CODICE FISCALE. Riportare il **codice fiscale** (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA. Riportare l'indicazione della Scheda (AUT o ROT o FRA) cui è riferito il modulo.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto conferito, che deve essere lo stesso della SCHEDE AUT, ROT, FRA cui si allega il Modulo TE_VEIC.

n° progr. TE_VEIC. Riportare il numero progressivo di Moduli TE_VEIC compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alle stesse SCHEDE AUT, ROT, FRA.

Trasportatore. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del trasportatore;
- Nome o ragione sociale del trasportatore.

Se il rifiuto è stato affidato a più di sei trasportatori continuare l'elenco in altri Moduli TE_VEIC numerati progressivamente.

***Modulo DR_VEIC* (DESTINAZIONE DEL RIFIUTO)**

Va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito, il rifiuto oggetto delle singole SCHEDE AUT, ROT, FRA, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento.

Va compilato ed allegato alle SCHEDE AUT, ROT, FRA un Modulo DR_VEIC:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

N.B. nel caso in cui il rifiuto sia stato conferito tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il Modulo TE_VEIC per il/i vettore/i ed il Modulo DR_VEIC solo per il destinatario.

CODICE FISCALE. Riportare il **codice fiscale** (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA. Riportare l'indicazione della Scheda (AUT o ROT o FRA) cui è riferito il modulo.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto conferito, che deve essere lo stesso delle SCHEDE AUT, ROT, FRA cui si allega il

Modulo DR_VEIC.

n° progr. DR_VEIC. Riportare il numero progressivo di Moduli DR_VEIC compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alle stesse SCHEDE AUT, ROT, FRA.

Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N° civico, C.A.P.);

Nel caso il rifiuto abbia destinazione non nazionale occorre riportare:

- **Paese Estero**. Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui alla Convenzione di Basilea in vigore durante l'anno 1998 per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti riportati all'**Allegato 5**.
- Codice di cui alle liste Verde, Ambra e Rossa dei rifiuti di cui agli allegati II, III, IV del regolamento CE 259/1993 aggiornati dalla Decisione 21 ottobre 1994 n° 94/721/CE, riportati in **Allegato 6**.

Quantità conferita nell'anno. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (**kg o t**), indicando a quale operazione di recupero/smaltimento è stata destinata. In caso di destinazione del rifiuto a diverse operazioni di recupero/smaltimento indicare la quantità destinata a ciascuna operazione.

***Modulo GESTIONE_VEIC*.**

Il Modulo GESTIONE_VEIC va compilato per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante presso l'unità locale; attraverso il Modulo GESTIONE_VEIC il dichiarante descrive le singole attività di gestione del singolo rifiuto svolte, secondo i punti di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 22/1997, indicandone la relativa quantità gestita.

CODICE FISCALE. Riportare in testa alla pagina il **codice fiscale** (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA. Riportare l'indicazione della Scheda (AUT o ROT o FRA) cui è riferito il modulo.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto cui si fa riferimento e che deve essere lo stesso già riportato nelle SCHEDE AUT, ROT, FRA a cui si allega il Modulo GESTIONE_VEIC.

n° progressivo Modulo MG_VEIC. Riportare il numero progressivo di Moduli MG_VEIC compilati ed allegati alle SCHEDE AUT, ROT, FRA.

OPERAZIONI DI RECUPERO SVOLTE NELL'UNITA' LOCALE. Riportare la quantità di rifiuto recuperata nelle caselle corrispondenti alle operazioni di recupero svolte sul rifiuto nell'unità locale, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t). Se nell'unità locale è stata compiuta un'operazione di **messa in riserva** del rifiuto riportare sia la quantità complessiva avviata a messa in riserva nel corso dell'anno di riferimento sia la quantità in giacenza al 31/12, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO SVOLTE NELL'UNITA' LOCALE. Riportare la quantità di rifiuto smaltita nelle caselle corrispondenti alle operazioni di smaltimento svolte sul rifiuto nell'unità locale barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t). Se nell'unità locale è stata compiuta un'operazione di **deposito preliminare** del rifiuto riportare sia la quantità complessiva avviata a deposito preliminare nel corso dell'anno di riferimento sia la quantità in giacenza al 31/12, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero o smaltimento "in parallelo", ad esempio parte a R3 e parte a R5, ovvero parte a D9 e pare a D14, indicare la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero o smaltimento "in serie" o "in cascata", ad esempio parte a R3 e parte a R5 ovvero parte a D9 e successivamente a D14, indicare la quota totale di rifiuto avviata ad ogni singola operazione ripetendo la quantità per ogni operazione.

04A12837

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Considerato che la summenzionata dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in atto nel territorio delle regione Calabria è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

D'intesa con la regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12831

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Catania, nel settore del traffico e della mobilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità, prorogato, fino al 31 dicembre 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003;

Considerato che il sindaco di Catania - Commissario delegato con nota del 29 novembre 2004, ha evidenziato la ineludibile esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza per assicurare la permanenza di un unico centro commissariale di approvazione delle ulteriori iniziative di completamento;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga di sei mesi esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese, con ogni conseguente limitazione del contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004,

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato sino e non oltre il 30 giugno 2005, lo stato d'emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Catania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12832

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza in atto nel territorio della regione Lazio è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture di rilievo comunitario»

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

D'intesa con la regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12833

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga degli stati di emergenza dichiarati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria colpite dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la provincia di Terni, interessata da un evento sismico il 16 dicembre 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, 15 dicembre 2000, 13 dicembre 2001, 6 dicembre 2002 e 13 gennaio 2004, concernenti la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dei citati stati di emergenza;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamate sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, di dover disporre la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria, anche in relazione alla necessità di garantire l'attuale contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente in materia tributaria e previdenziale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa delle regioni Marche e Umbria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria e della provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12834

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture di rilievo comunitario»

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emer-

genza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra citata è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

D'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato sino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12836

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3388).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della preregata della trentaduesima Coppa America», cosi come modificata dall'ordinanza n. 3379 del 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Viste le ordinanze di protezione civile 2696/1997, n. 2707/1997, n. 2856/1997, n. 2881/1998, n. 2984/1999, n. 3062/2000, n. 3095/2000, n. 3106/2001, n. 3132/2001, n. 3149/2001, n. 3185/2002, n. 3220/2002, n. 3251/2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337 del 13 febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, non-

ché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3371, del 10 settembre 2004 con la quale il Prefetto Domenico Bagnato è nominato Commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto sul territorio della regione Calabria, nonché la successiva ordinanza n. 3379 del 2004;

Vista la nota del 15 dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stata estesa anche al territorio della regione Puglia;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con il quale, gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le note del Commissario delegato per gli eventi sismici nella provincia di Foggia, del 26 febbraio, 4 e 9 marzo, 8 e 29 settembre e del 12 novembre 2004, e del Presidente della regione Molise - Commissario delegato del 19 maggio 2004, con le quali viene rappresentata l'esigenza di prevedere apposita norma che consenta ai comuni interessati dagli eventi sismici in questione di compensare le minori entrate non riscosse per effetto delle sospensioni disposte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del 31 marzo 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno con la quale viene manifestata la disponibilità a provvedere nei sensi richiesti dalle predette strutture commissariali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato la stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 del 8 ottobre 2004 e n. 3382 del 18 novembre 2004;

Vista la nota del 1º dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004 con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Vista la nota del 19 novembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Grado Marano;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Grado Marano;

Vista la nota del 2 dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 6 giugno 2003, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003»;

Vista la nota dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa e protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan»;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004 in considerazione dei compiti connessi all'espletamento delle iniziative affidate, nonché in ragione dei maggiori compiti attribuiti, è corrisposto un compenso pari al 50% della retribuzione complessiva mensile in godimento, con oneri posti a carico dell'art. 5 della medesima ordinanza.

2. Il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004 è cosi sostituito: «5. Per i consulenti di cui al precedente comma 4, qualora non dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito.

Art. 2.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3371, del 10 settembre 2004, per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 20.000.000,00.

2. All'onere di cui al comma 2 si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in particolare, quanto a euro 5.257.200,00 nell'ambito dell'U.P.B. 6.2.3.3 - capitolo 8551 - residui anno 2003 e quanto a euro 14.742.800,00 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - competenza anno 2004.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, è prorogata l'efficacia delle disposizioni previste rispettivamente all'art. 1, comma 5, primo capoverso, dell'ordinanza n. 3199 del 2002, all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3315/2004, all'art. 6, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3333/2004 e all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 per gli anni 2004 e 2005.

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate nell'anno 2005 per le medesime finalità.

2. Al fine di garantire il funzionamento del Centro funzionale decentrato della regione Calabria, in attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, è autorizzata la proroga, per ulteriori dodici mesi, dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, con oneri a carico dell'ARPA - Calabria.

Art. 5.

1. In favore dei comuni delle regioni Molise e Puglia, individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, è concessa, per gli anni 2004 e 2005, dal Ministero dell'interno un'anticipazione di importo pari al 50% di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal medesimo Ministero. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per gli anni 2004 e 2005.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai Commissari delegati - Presidenti delle regioni Molise e Puglia in conseguenza degli eventi sismici del 2002.

Art. 6.

1. Al fine di consentire, l'adozione, da parte del Commissario delegato - Generale Roberto Jucci, di misure di carattere urgente finalizzate al completamento del modulo biologico della Foce del fiume Sarno è stanziata la somma di euro 10 milioni a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7082, competenza anno 2004, da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato medesimo.

2. L'importo previsto all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003 è elevato a 4.000 euro.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 8 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3378/2004, così come modificato dal comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3382/2004, per il compimento delle iniziative di sua spettanza, si avvale della collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici.

4. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è determinato il compenso da corrispondere al soggetto attuatore e al collaboratore di cui al comma 3, sulla base della consistenza e della durata dell'attività demandata ai medesimi; i predetti compensi sono corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.

Art. 7.

1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza finalizzata a garantire una corretta esecuzione degli interventi di bonifica dei siti nazionale della regione Siciliana, ivi compresa la dotazione delle tecnologie necessarie, è attribuita al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente la somma di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con delibera Cipe del 27 settembre 2004, n. 19 - punti F.2.4 e F.3.2 «Rischio di compromissione ambientale (acqua suolo)».

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alle legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità del Capo servizio amministrativo del Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro».

Art. 8.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Grado Marano, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 4.400.000,00.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - competenza anno 2004.

Art. 9.

1. In relazione alle esigenze manifestate dal Sindaco di San Giuliano di Puglia, al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, dalle parole «specializzato» fino alle parole «B3» sono soppresse e così sostituite: «specializzato - area D - posizione economica D3 - nonché di 2 unità di personale tecnico specializzato - area C - posizione economica C1».

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 6 giugno 2003, le parole «massima di 12 mesi» sono sostitute dalle parole «dello stato d'emergenza».

Art. 11.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato ad impiegare le risorse finanziarie derivanti da atti di liberalità e donazioni per effettuare interventi ed assumere iniziative volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita anche mediante il compimento di attività umanitarie e di assistenza alla popolazione».

Art. 12.

1. In ragione della perdurante necessità di assicurare continuità all'attività di prevenzione in materia di incendi boschivi, in un'ottica di diversificazione tecnico prestazionale delle componenti della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il medesimo Dipartimento è autorizzato alla prosecuzione delle attività negoziali per le sperimentazioni poste in essere ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2004, n. 3365 per l'intera durata della campagna antincendi boschivi per l'estate 2005.

2. Al fine di assicurare la necessaria efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12830

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 novembre 2004.

Mancato funzionamento dell'ufficio NEP del tribunale di Modena - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Bologna in data 21 ottobre 2004, dalla quale risulta che l'ufficio NEP del tribunale di Modena non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 19 aprile 2004 per sciopero del personale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'uffido NEP del tribunale di Modena nel giorno 19 aprile 2004, per sciopero del personale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 novembre 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A12758

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ambrazhevich Ivtchik Larissa Valentinovna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Ambrazhevich Ivtchik Larissa Valentinovna, nata il 21 maggio 1966 a Minsk (Bielorussia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo accademico-professionale di economista conseguito in data 24 giugno 1987 presso l'Istituto universitario statale bielorusso di economia nazionale «V.U. Kujbyshev» di Minsk (Bielorussia) e rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione della Repubblica di Belarus in data 27 giugno 1987, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente ha svolto attività professionale in Bielorussia dal 1987 al 1996, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 13 settembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ambrazhevich Ivtchik Larissa Valentinovna, nata il 21 maggio 1966 a Minsk (Bielorussia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A12373

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Metais Esther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Metais Esther, nata il 15 ottobre 1971 a Saint Etienne (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingènieur des industries alimentaires» conseguito in Francia presso l'«Ecole nationale superieure d'agronomie et des Industries alimentaires» di Nancy (Francia) il 30 giugno 1994 e rilasciato dal «Ministère de l'educacion nationale, de l'enseignement supèrieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle» in data 14 gennaio 1997 ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare;

Preso atto che, in base a dichiarazione rilasciata dalla competente autorità francese, il titolo posseduto dalla richiedente presuppone una «formazione regolamentata» ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2001/19/CE;

Considerato inoltre che la sig.ra Metais ha maturato ampia esperienza professionale svolta in Francia dal 1994 al 1998, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari nella nota in atti datata 4 novembre 2004;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e l'iscrizione all'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Metais Esther, nata il 15 ottobre 1971 a Saint Etienne (Francia), cittadina francese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A12374

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Navarro Villarreal Dulgaranis Geomara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Navarro Villarreal Dulgaranis Geomara, nata il 28 novembre 1963 a Guayaquil (Ecuador), cittadina ecuadoriana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Trabajador Social» conseguito in Ecuador e rilasciato in data 12 settembre 1989 dalla «Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil» (Ecuador) ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Trabajadores Sociales del Guayas» (Ecuador);

Preso atto che la richiedente ha svolto attività professionale dal 1989 al 2002, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Rilevato che la Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata ha espresso parere negativo per l'iscrizione alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali in quanto la formazione accademico-professionale posseduta dalla sig.ra Navarro Villarreal non è assimilabile a quella richiesta per l'iscrizione in tale sezione e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/l999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nei territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Navarro Villarreal possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Rovigo in data 17 novembre 1998, rinnovato in data 23 agosto 2004 con validità fino al 17 novembre 2005 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra Navarro Villarreal Dulgaranis Geomara, nata il 28 novembre 1963 a Guayaquil (Ecuador), cittadina ecuadoriana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

L'istanza per il l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali, per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A12375

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Amez Borrego Blanca Etelvina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Amez Borrego Blanca Etelvina, nata a Villamandos (Leon-Spagna) il 29 agosto 1968, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di asistente sociale di cui è in possesso, come attestato dal Colegio oficial de diplomados en trabajo social y asistentes sociales de Madrid, cui la richiedente è iscritta dal 26 settembre 1996, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la sig.ra Amez Borrego è in possesso del titolo accademico di diplomada en trabajo social rilasciato dall'Universitad de Lèon in data 29 settembre 1990;

Vista l'attività di collaborazione svolta dalla richiedente presso l'Universidad de Castilla - La Mancha, negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 aprile 2004 e 14 settembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nelle sedute di cui sopra;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Amez Borrego Blanca Etelvina, nata a Villamandos (Leon-Spagna) il 29 agosto 1968, cittadina spagnola, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso un professionista che svolga le funzioni proprie della sezione A dell'albo degli assistenti sociali e che abbia un'anzianità di almeno cinque anni.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: gestione delle risorse umane.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A12376

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Rigon De Checchi Giacomo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rigon De Checchi Giacomo, nato il 6 marzo 1963 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero electricista conseguito presso l'Universidad Simòn Bolìvar di Caracas (Venezuela) in data 27 luglio 1984, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al colegio de ingenieros de Venezuela dal 3 agosto 1984;

Considerato inoltre che il sig. Rigon ha maturato esperienza professionale dal 1984 al 2003 in Venezuela, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 22 settembre 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rigon De Checchi Giacomo, nato il 6 marzo 1963 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) costruzione di macchine;

2) meccanica del volo.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale.

04A12377

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessi Ballesteros Monica Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Alessi Ballesteros Monica Maria, nata il 17 dicembre 1966 a Bogotà (Colombia), cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di licenciada en trabajo social conseguito in Ecuador e rilasciato in data 8 gennaio 2000 dalla «Universidad Central del Ecuador» di Quito (Ecuador) ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Trabajadores Sociales de Pichincha» di Quito (Ecuador) dal 16 agosto 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 16 dicembre 2003, 27 gennaio 2004, 24 febbraio 2004 e 23 novembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nelle sedute del 24 febbraio 2004 e 23 novembre 2004 e nella nota in atti datata 26 gennaio 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Alessi Ballesteros Monica Maria, nata il 17 dicembre 1966 a Bogotà (Colombia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) metodologia del servizio sociale per interventi complessi;

2) metodologia del servizio sociale per la programmazione;

3) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A.

04A12378

DECRETO 22 dicembre 2004.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella misura risultante al 1° dicembre 2004 a seguito dell'operazione di conversione in euro secondo le disposizioni dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in misura pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);

Ritenuto, altresì, di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dalla legge 7 aprile 2003, n. 72 e dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, perché entrate in vigore successivamente al 1° gennaio 2003;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2004, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2004 rispetto a novembre 2002 in misura pari al 4,1%;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dalla legge 7 aprile 2003, n. 72 e dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, indicate nella tabella II figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Roma, 22 dicembre 2004

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

ALLEGATO I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 19,95 a € 81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 20,77 a € 85,26

Ove era prevista la sanzione da € 33,60 a € 137,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 34,98 a € 143,19

Ove era prevista la sanzione da € 40,95 a € 81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 42,63 a € 85,26

Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 71,05 a € 286,38

Ove era prevista la sanzione da € 81,90 a € 164,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 85,26 a € 171,61

Ove era prevista la sanzione da € 102,90 a € 205,80 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 107,12 a € 214,24

Ove era prevista la sanzione da € 127,05 a € 509,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 132,26 a € 530,13

Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143,19 a € 572,76

Ove era prevista la sanzione da € 270,90 a € 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 282,01a € 1.128,03

Ove era prevista la sanzione da € 287,70 a € 1.441,65 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 299,50 a € 1.500,76

Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 357,43 a € 1.432,99

Ove era prevista la sanzione da € 541,80 a € 2.168,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 564,01 a € 2.257,15

Ove era prevista la sanzione da € 576,45 a € 2.884,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 600,08 a € 3002,61

Ove era prevista la sanzione da € 631,05 a € 2.548,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,92 a € 2.652,83

Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 683,16 a € 2.735,90

Ove era prevista la sanzione da € 687,75 a € 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 715,95 a € 2.867,07

Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.083,60 a € 4.337,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.128,03 a € 4.515,39

Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.693,13 a € 6.773,63

Ove era prevista la sanzione da € 2.168,25 a € 8.676,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.257,15 a € 9.031,87

ALLEGATO II

Sanzioni amministrative introdotte nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 9 aprile 2003, n. 72 e del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, escluse dall'adeguamento previsto dall'articolo 1.

Articolo 7, comma 14, ultimo periodo
Articolo 7, comma 15 bis
Articolo 23 comma 13 bis
Articolo 79, comma 4 ultimo periodo
Articolo 85, comma 4 bis
Articolo 86, comma 2
Articolo 86, comma 3
Articolo 97, commi 7,8,9,11,12,13
Articolo 116, comma 13 bis
Articolo 143, commi 11 e 12
Articolo 145, comma 10
Articolo 146 comma 3
Articolo 148, commi 15 e 16
Articolo 168, commi 9, 9 bis e 9 ter
Articolo 170, comma 6
Articolo 171, comma 2
Articolo 172, commi 8 e 9
Articolo 173, comma 3
Articolo 174, commi 4, 5 e 7 bis
Articolo 178, commi 3, 4 e 4 bis
Articolo 179, commi 2 bis e 3
Articolo 189, comma 5
Articolo 191, comma 4
Articolo 213, comma 2 ter
Articolo 214, commi 1 e 8

04A12894

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2004.

Cessazione della raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite la telefonia mobile della società Omnitel Pronto Italia S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di prevedere con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2000, che ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 2002, con il quale è stata autorizzata in via sperimentale la raccolta telefonica del gioco del lotto con telefonia mobile su tutto il territorio nazionale della Società Omnitel Pronto Italia S.p.a. limitatamente a 50.000 propri clienti;

Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2003, con il quale è stata estesa su tutto il territorio nazionale la raccolta telefonica del gioco del lotto tramite telefonia mobile della Società Omnitel Pronto Italia S.p.a. a tutti i clienti della predetta Società;

Vista la nota LLM 30-00810/04 del 12 ottobre 2004 con la quale la Società Lottomatica ha comunicato che la società Vodafone-Omnitel, a causa della assoluta marginalità delle giocate conseguite, intende sospendere il servizio di raccolta del gioco del lotto telefonico assicurando la più ampia informazione ai giocatori interessati di poter comunque effettuare le giocate tramite gli altri operatori all'uopo autorizzati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 21 novembre 2004 cessa su tutto il territorio nazionale la raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite telefonia mobile della Società Omnitel Pronto Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 68

04A12571

DECRETO 22 dicembre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Torino, di cui al decreto 11 luglio 2001.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI
DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la Direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenze n. 6202/02, in data 8 maggio-8 luglio 2002, n. 6223/02, in data 8 maggio-9 luglio 2002, n. 6228/02, in data 8 maggio - 9 luglio 2002 e n. 189/03, in data 5 giugno 2002 - 17 gennaio 2003, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto rispettivamente dalle Società «All Center s.r.l.» (plico n. 584 - prov. di Torino). Ludi s.a.s.» (plico n. 429 prov. di Torino), «Eredi Giacinto Contin s.n.c.» (plico n. 296 - prov. di Torino) e dalla Ditta Individuale «Autina Giancarlo» (plico n. 431 - prov. di Torino), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse delle ricorrenti, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro. omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli» «che non richiedevano apprezzamenti di natura tec-

nico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Considerato che, con sentenza n. 6218/02 in data 8 maggio - 8 luglio 2002, il succitato T.A.R. per il Lazio, ha accolto il ricorso proposto dalla Società «Moncenisio S.r.l» (plico n. 353 - prov. di Torino), affermando testualmente in motivazione che «è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale la commissione ha operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a ciò che è stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il progetto è ammissibile, e quindi va valutato per la qualità e le caratteristiche tecniche, come stabilisce il punto quindici, oppure non è ammissibile perchè difforme dalla lettera H del punto tredici ed, allora, non è possibile valutare solo le voci che non richiedono la valutazione qualitativa del progetto, come è avvenuto nel caso di specie, perché in tal caso il bando non prevede alcuna valutazione parziale, bensì la semplice esclusione dalla gara.

Ne consegue, pertanto, che la valutazione compiuta dalla commissione non risulta essere la corretta e logica applicazione dei criteri individuati nell'allegato 1 del bando di gara, dove sono riportati in maniera particolareggiata i punteggi attribuibili per ogni caratteristica tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento del gioco del bingo.

Ciò induce il Collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la Commissione non avrebbe esplicitato una motivazione del tutto sufficiente, in relazione al contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata assegnazione di determinati punteggi per alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo.»;

Considerato che, a seguito di rinuncia alla concessione da parte delle Società Bingo Nichelino S.r.l. (plico n. 1189) e Playservice S.p.a. (plico n. 253) sono subentrate, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 11 luglio 2001, le Società Italbingo S.r.l. (plico n. 906) ed il R.T.I. Carmes di Siciliano & C. s.a.s. - Centro Europeo educativo S.r.l. (plico n. 850), a sua volta rinunciatario;

Visto il decreto 8 agosto 2002 (pubbl. in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale è stata modificata, tra l'altro, la graduatoria delle concessioni del bingo per la provincia di Torino;

Visto il decreto 9 agosto 2002 (pubbl. in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione della concessione delle Società Imperial Bingo S.r.l. (plico n. 1073), R.T.I. Coop. Tempo Libero Bingoo! s.c.r.l. - Coopservice S.r.l. (plico n. 457) e Spot S.r.l. (plico n. 1244) e, per l'effetto, sono state individuate le Società assegnatarie delle concessioni in quanto collocate, nella medesima graduatoria della provincia di Torino, nella posizione progressivamente più favorevole e cioè le Società Last Action Business di Prochilo R. (plico n. 499), E. & R. s.r.l. (plico n. 943), a sua volta rinunciataria, e Fantasia Bingo s.a.s. (plico n. 609), anch'essa rinunciataria;

Visto il successivo decreto 26 settembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), con il quale sono state dichiarate decadute dalla graduatoria delle concessioni del bingo per la provincia di Torino le menzionate Società Italbingo S.r.l. (plico n. 906) e Last Action Business di Prochilo R. (plico n. 499);

Considerato che nei confronti della Società Bingo Star S.r.l. (plico n. 851) è stato avviato il procedimento di esclusione dalla graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo di cui al richiamato decreto direttoriale 11 luglio 2001, per la mancanza del requisito di cui al punto 13, lettera *b)*, del bando di gara e cioè per la sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e)* del decreto 17 marzo 1995, n. 157, nel testo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nonché per quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *e)* dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo (approvata con decreto ministeriale 21 novembre 2000) che prevede la decadenza dalla concessione quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della società aggiudicataria, sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione»;

Visti gli atti istruttori e la nota con la quale è stato comunicato alla predetta Società Bingo Star S.r.l., ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria per i suddetti motivi;

Atteso che, in ottemperanza alle richiamate pronunce giurisdizionali n. 6202/02, n. 6218/02. n. 6223/02, n. 6228/02 e n. 189/03, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dai rispettivi ricorrenti, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della All Center S.r.l (plico n. 584) il punteggio complessivo pari a 19 punti, all'offerta della Moncenisio S.r.l. (plico n. 353) il punteggio complessivo pari a 40 punti, all'offerta della Ludi s.a.s. (plico n. 429) il punteggio complessivo pari a 41 punti, all'offerta della Eredi Giacinto Contin s.n.c. (plico n. 296) il punteggio complessivo pari a 41 punti, all'offerta della Ditta individuale Autina Giancarlo (plico n. 431) il punteggio complessivo pari a 40 punti;

Considerato che, per quant'innanzi, occorre procedere, da un lato, alla esecuzione delle ripetute sentenze n. 6202/02, n. 6218/02, n. 6223/02, n. 6228/02 e n. 189/03, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, dall'altro, alla emanazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria della Società Bingo Star S.r.l. e, quindi, provvedere alla modifica della graduatoria della provincia di Torino, in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società Bingo Star S.r.l. (plico n. 851) è esclusa dalla graduatoria provinciale delle concessioni per la

gestione del gioco del bingo per la provincia di Torino di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001, per la mancanza del requisito di cui al punto 13, lettera *b)*, del bando di gara e cioè per la sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e)* del decreto 17 marzo 1995, n. 157, nel testo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nonché per quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *e)* dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo (approvata con decreto ministeriale 21 novembre 2000) che prevede la decadenza dalla concessione «quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della società aggiudicataria, sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.».

2. La graduatoria, per la provincia di Torino, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubbl. in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Piemonte; Provincia: Torino

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**259**	**Play Service S.r.l.**	**Torino**	**66**
2	**257**	**Play Service S.r.l.**	**Torino**	**65**
3	**258**	**Play Service S.r.l.**	**Torino**	**53**
4	**828**	**Torino Bingo S.r.l.**	**Torino**	**53**
5	**944**	**Orchidea 2001 S.r.l.**	**Torino**	**52**
6	1339	**Borgaro Bingo S.r.l.**	**Borgaro Torinese**	**50**
7	**115**	**Winner Bet S.a.s.**	**Rivoli**	**50**
8	**1144**	**Clara S.r.l.**	**Torino**	**47**
9	**1279**	**Mimosa S.a.s.**	**Torino**	**46**
10	**203**	**Sey International S.r.l.**	**Torino**	**45**
11	**1285**	**Bingoo S.r.l.**	**Torino**	**43**
12	**945**	**Margherita S.r.l.**	**Orbassano**	**42**
13	**429**	**Ludi S.a.s.**	**Torino**	**41**
14	**296**	**Eredi Giacinto Contin S.n.c.**	**Susa**	**41**
15	**431**	**G. Autina**	**Ivrea**	**40**
16	**353**	**Moncenisio S.p.a.**	**Torino**	**40**
17	**934**	**Imm.re Aurelia S.r.l.**	**Pinerolo**	**33**
18	343	Cecchi Stefano	Torino	32
19	391	Serena S.R.L.	Moncalieri	30
20	494	Fantasia Bingo S.a.s.	Nichelino	30
21	624	Ludonet S.r.l.	Alpignano	29
22	569	Diciannove Marzo S.r.l.	Moncalieri	27
23	836	Giochi e Fortuna S.r.l.	Moncalieri	26
24	600	Bingo Game Aurora S.a.s.	Torino	26
25	584	All Center S.r.l.	Alpignano	19
26	588	All Center S.r.l.	Chianocco	12

2. Le società Ludi S.a.s. (plico n. 429), Eredi Giacinto Contin (plico n. 296), Moncenisio S.p.a. (plico n. 353) ed Immobiliare Aurelia S.a.s. (plico n. 934) e la Ditta Individuale G. Autina (plico n. 431) dovranno ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma - la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulle Società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Le Società Ludi S.A.S. (plico n. 429), Eredi Giacinto Contin (plico n. 296), Moncenisio S.p.a. (plico n. 353) ed Immobiliare Aurelia S.a.s. (plico n. 934) e la Ditta Individuale G. Autina (plico n. 431) dovranno provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di € 5.165. Inoltre, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le Società in parola dovranno approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 22 dicembre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A12829

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2004.

Rettifica e modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 30 aprile 2004, recante modifiche del decreto ministeriale 24 settembre 2003, concernente modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2000, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ed il successivo decreto di modifica del 30 aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2004, n. 168;

Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto ministeriale 30 aprile 2004 risulta erroneamente formulato e prevede inoltre una riduzione dell'intervallo di tempo concesso alle aziende farmaceutiche dall'art. 1, comma 4 del precedente decreto ministeriale 24 settembre 2003 per l'adeguamento dei foglietti illustrativi;

Considerato altresì che tale riduzione non risulta giustificata da alcuna sopravvenuta motivazione di carattere sanitario;

Ritenuto di dover urgentemente rimuovere gli equivoci interpretativi dovuti a tale contraddittoria disposizione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 30 aprile 2004 è così rettificato e modificato:

«Art. 4. — La modifica, di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, dovrà essere apportata a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 320

04A12641

DECRETO 22 novembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Zubieta Rosas Heidi Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zubieta Rosas Heidi Alejandra, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologa» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 5 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Zubieta Rosas Heidi Alejandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologa» rilasciato in data 22 dicembre 1999 dalla «Universidad Nacional de Colombia», Santafé de Bogotà (Colombia) alla sig.ra Zubieta Rosas Heidi Alejandra, nata a Bogotà (Colombia) il 24 giugno 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Zubieta Rosas Heidi Alejandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A12416

DECRETO 28 dicembre 2004.

Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validità dei decreti di riconoscimento di alcune acque minerali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali già riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine inderogabile del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;

Considerato che ai sensi del più volte citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, la valutazione di conformità della certificazione analitica prodotta è effettuata sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto che il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 14 dicembre 2004, ha espresso parere non favorevole in merito alle analisi chimiche relative alle sotto elencate acque minerali naturali per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna:

1. Diamante: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

2. Fonte Garbarino: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento.

3. Fontealta: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per il parametro antimonio deve essere riferita al limite di rivelabilità del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile.

4. Giulia: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

5. La Francesca: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

6. Nevissima: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

7. San Lorenzo: il valore del parametro manganese è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per i parametri antimonio e arsenico deve essere riferita al limite di rivelabilità del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile.

8. San Paolo: il valore del parametro manganese è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stato effettuato il trattamento per l'abbattimento degli elementi instabili. Mancano le analisi successive al trattamento. Manca l'analisi della miscela.

9. San Pietro: il valore del parametro manganese è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stato effettuato il trattamento per l'abbattimento degli elementi instabili. Mancano le analisi successive al trattamento.

10. Sanfaustino: il valore del parametro manganese e superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento di demanganizzazione.

11. Virginia il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per il parametro antimonio deve essere riferita al limite di rivelabilità del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile;

Considerato che, alla luce delle sopra riportate motivazioni, non può ritenersi garantita la tutela della salute dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione della valutazione non favorevole effettuata dal Consiglio superiore di sanità in merito alla certificazione analitica prodotta, a far data dal 1° gennaio 2005, è sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, indicate a fianco di ciascuna:

1. Diamante di Codrongianos (Sassari);

2. Fonte Garbarino di Lurisia di Roccaforte Mondovì (Cuneo);

3. Fontealta di Roncegno (Trento);

4. Giulia di Anguillara (Roma);

5. La Francesca di Rionero in Vulture (Potenza);

6. Nevissima di Vinadio (Cuneo);

7. San Lorenzo di Bognanco (Novara);

8. San Paolo di Roma;

9. San Pietro di Roma;

10. Sanfaustino di Massa Martana (Perugia);

11. Virginia di Prata Camportaccio (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: GRECO

04A12944

DECRETO 28 dicembre 2004.

Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali già riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 2, prevede altresì che la mancata ricezione nel termine del 31 ottobre 2004 dei certificati analitici relativi alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese comporta la sospensione, a far data dal 1° gennaio 2005, della validità del decreto di riconoscimento;

Preso atto che da parte dei soggetti titolari dei riconoscimenti delle sotto elencate acque minerali non è pervenuta alcuna certificazione analitica nel termine del 31 ottobre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione della mancata ricezione dei certificati analitici entro il termine del 31 ottobre 2004, è sospesa, a far data dal 1° gennaio 2005, la validità dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali:

Acqua della Grotta di Conversano (Bari);

Acqua del Limbara di Tempio Pausania (Sassari);

Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquarolo di Castel San Vincenzo (Isernia);

Acqua Terziana di Terzo d'Aquileia (Udine);

Acquabaida di Palermo;

Acquevive di Rocchetta al Volturno (Isernia);

Agabuna di Frisanco (Pordenone);

Albaviva di Valli del Pasubio (Vicenza);

Amica di Cerreto di Spoleto (Perugia);

Antica Fonte di Barbarano di Barbarano (Vicenza);

Arvenis di Ovaro (Udine);

Ativa di Transacqua (Trento);

Augina di Scorzè (Venezia);

Aurora di Castelletto d'Orba (Alessandria);

Bagolino di Bagolino (Brescia);

Benaglia di Lazise (Vercelli);

Bonora di Montefiora Conca (Rimini);

Camorei di Borgo San Dalmazzo (Cuneo);

Canali di Carmiano (Lecce);

Canay di Murialdo (Savona);

Certosa Fonte Camarda di Polia (Vibo Valentia);

Certosa Fonte Serrine di Polia (Vibo Valentia);

Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia (Vibo Valentia);

Ciappazzi di Castroreale (Messina);

Cinciano di Poggibonsi (Siena);

Cinzia di Pennabilli (Pennabilli);

Cisano di Bardolino (Verona);

Col de' Venti di Muccia (Macerata);

Corona di San Giuliano Terme (Pisa);

Faito di Castellammare di Stabia (Napoli);

Fonte del Parco di Montefiorino (Modena);

Fonte della Virtù di Pontermoli (Massa);

Fonte Cerreto di Montecavallo (Macerata);

Fonte della Buvera di Anzolo d'Ossola (Verbania);

Fonte di Tito di Greve in Chianti (Firenze);

Fonte Geu di Forni Avoltri (Udine);

Fonte Maddalena di Ardea (Roma);
Fontemura di Arezzo;
Fontenova di Fornovo di Taro (Parma);
Fonte Napoleone di Marciana (Livorno);
Fonti Feja di Castelletto d'Orba (Alessandria);
Fucoli di Chianciano (Siena);
Futura di Pianipoli (Catanzaro);
Gajum di Canzo (Como);
Gallo di Montefortino (Ascoli Piceno);
Gemma di Monasterolo del Castello (Bergamo);
Generosa di San Miniato (Pisa);
Giada di Salerno (Salerno);
Giardinella di Fasano (Brindisi);
Goccia Azzurra di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia);
Goccia Diamante di Cimadolmo (Treviso);
Idrea di Tonadico (Trento);
La Vena d'Oro di Ponte nelle Alpi (Belluno);
La Vittoria di Courmayeur (Aosta);
L'Aqua di Arezzo;
Laurentina di Roma;
Lavagello di Castelletto d'Orba (Alessandria);
Lentula di Cantagallo (Prato);
Leona di Montevarchi (Arezzo);
Levico Forte di Levico Terme (Trento);
Le Grazie di Salzano (Venezia);
Lizzarda di Recoaro (Vicenza);
Lyde di Vitulazzo (Caserta);
Madonna della Guardia di Ceranesi (Genova);
Madonna dell'Ambro di Montefortino (Ascoli Piceno);
Margherita della Sila di Spezzano (Cosenza);
Maxim's di Stia (Arezzo);
Mia di Scarperia (Firenze);
Montechiaro di Conversano (Bari);
Monteferrante di Monteferrante (Chieti);
Monticello di Loro Ciuffenna (Arezzo):
Montinverno di Medesano (Parma);
Oropa di Biella;
Paraviso di Lanzo d'Intelvi (Como);
Perna della Certosa di Polia (Vibo Valentia);
Piagge del Prete di Genga (Ancona);
Pieve di Calci (Pisa);
Pradicino Rio delle Ghiaie di Riolunate (Modena);
Preistorica di Amandola (Ascoli Piceno);
Preziosa di Stresa (Novara);
Primia di Transacqua (Trento);
Radiosa di Casteldeci (Pesaro);
Riviana di Varano di Melegari (Parma);
Rivivo di Pomarance (Pisa);
Roana di Ussita (Macerata);
Rocca Bianca di Novara di Sicilia (Messina);
Rocca Galgana di Fornovo di Taro (Parma);
Rocche Valletti di Varese Ligure (La Spezia);
Sacromonte di Varallo (Vercelli);
San Donato di Napoli (Napoli);
San Felice di Pistoia;
San Germano di Vitulazzo (Caserta);
San Leopoldo di Casciana Terme (Pisa);
San Marco di Minturno (Latina);
San Marino di Sassofeltrio (Pesaro);
San Moderanno di Berceto (Parma);
San Nicodemo di Mammola (Reggio Calabria);
San Pancrazio Trescore di Trescore Balneario (Bergamo);
Santa di Chianciano (Siena);
Santhè di Mombaroccio (Pesaro);
Santo Raggio di Assisi (Perugia);
Scheber di Macugnaga (Verbania);
Serenissima di Cornuda (Treviso);
Silvana di Galeata (Forlì);
Smeralda di Monasterolo del Castello (Bergamo);
Sorgente degli Ontani di Arcidosso (Grosseto);
Sorgente San Michele di Casal Martino di Celano (L'Aquila);
Tamerici di Montecatini Terme (Pistoia);
Valle d'Itria di Martina Franca (Taranto);
Vallicelle di Montopoli Valdarno (Pisa);
Valviva di San Giorgio in Bosco (Padova);
Varanina di Medesano (Parma);
Verde di Riardo (Caserta);
Verna di Chiusi della Verna (Arezzo);
Vesuvio di Ercolano (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai soggetti titolari dei riconoscimenti delle acque minerali di cui al presente decreto e di comunicazione alle regioni competenti per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: GRECO

04A12945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 novembre 2004.

Nomina di un membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia, quale rappresentante della FAI CISL.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 677 del 7 dicembre 1994 con cui è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia;

Vista la lettera FAI-CISL del 13 maggio 2004 con la quale si designa il sig. Ortolani Roberto come membro supplente della sopraccitata commissione;

Decreta:

Il sig. Ortolani Roberto viene nominato membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, quale rappresentante della FAI CISL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 30 novembre 2004

Il direttore provinciale: BRUNO

04A12370

DECRETO 1° dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Tisdell Nicole Ellen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tisdell Nicole Ellen ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Beauty Therapy», conseguito in Australia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 30 settembre 2004;

Decreta:

1. Il «Diploma of Beauty Therapy» conseguito in Australia, in data 12 dicembre 2003, dalla sig.ra Tisdell Nicole Ellen nata a Auburn (Sydney) il 26 aprile 1977, cittadina australiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La sig.ra Tisdell Nicole Ellen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 art. 3, comma 4, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, art. 39, comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A12751

DECRETO 1° dicembre 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale dell'INPS di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 138 del 17 aprile 2002, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza la commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale INPS di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la lettera della segreteria del comitato provinciale INPS di Cosenza, del 19 ottobre 2004, con la quale veniva data comunicazione del decesso del componente prof. Augusto Splendore;

Vista la richiesta di questo Ufficio n. 31953 del 5 novembre 2004 con cui veniva richiesta alla Confederazione italiana agricoltori la designazione di un nominativo in sostituzione del componente deceduto;

Vista la nota della C.I.A. del 19 novembre 2004, con la quale la predetta organizzazione sindacale ha segnalato il nominativo del sig. Cerenzia Claudio, nato ad Acri il 5 marzo 1946, quale componente in sostituzione del prof. Splendore;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Cerenzia Claudio, nato ad Acri il 5 marzo 1946 ed ivi residente alla via Ferramenti n. 7, viene nominato componente della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, in sostituzione del prof. Augusto Splendore.

Cosenza, 1° dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A12350

DECRETO 6 dicembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Ravenna - Servizio politiche del lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante gli organi di certificazione;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo all'istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro e presso le province, ai sensi della normativa succitata;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto della Direzione provinciale del lavoro — che la presiede — da due funzionari della Direzione medesima, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Considerato, inoltre, che alle riunioni di detta commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'I.N.P.S. di Ravenna, dell'I.N.A.I.L. di Ravenna, dell'Agenzia delle entrate di Ravenna, del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Ravenna, dell'ordine dei consulenti del lavoro;

Tenuto conto che, seppur regolarmente interpellati, non hanno fornito alcuna designazione i seguenti ordini professionali:

dottori commercialisti - avvocati e procuratori;

Decreta:

È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Ravenna - Servizio politiche del lavoro - ai sensi della normativa richiamata in premessa la commissione di certificazione nelle persone dei signori:

componenti di diritto (ex art. 1, comma 2, decreto 21 luglio 2004):

dott. Nicolò Carbone - dirigente - direttore della Direzione provinciale del lavoro di Ravenna, Presidente;

avv. Claudio Monti, funzionario della Direzione provinciale del lavoro;

dott. Pasquale Logoteta, funzionario della Direzione provinciale del lavoro;

dott. Antonio Picariello, direttore della sede I.N.P.S. di Ravenna;

dott. Francesco Lucci, direttore della sede dell'I.N.A.I.L. di Ravenna.

Componenti a titolo consultivo (ex art. 1, comma 4, decreto 21 luglio 2004):

dott. Michele Marzella, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Ravenna;

rag. Anna Benelli, in rappresentanza dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali di Ravenna;

sig.ra Tiziana Nanni, in rappresentanza dell'ordine dei consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di Ravenna.

Ciascun componente di diritto — in caso di assenza od impedimento — potrà essere sostituito da un componente di diritto supplente come sotto indicato:

sig.ra Maria Teresa Menegatti, funzionario della Direzione provinciale del lavoro;

dott.ssa Rossella Morini, funzionario della Direzione provinciale del lavoro;

dott. Mirro Amoni, funzionario in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Ravenna;

dott.ssa Anna Maria Barboni, funzionario in rappresentanza dell'I.N.A.I.L. di Ravenna.

Ciascun componente a titolo consultivo — in caso di assenza od impedimento — potrà essere sostituito da un componente a titolo consultivo supplente come sotto indicato:

dott. Marco Della Ratta, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Ravenna;

rag. Stefano Bezzi, in rappresentanza dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali di Ravenna;

sig.ra Antonella Zanelli, in rappresentanza dell'ordine dei consulenti del lavoro - Consiglio provinciale di Ravenna.

In caso di assenza od impedimento del dirigente, le funzioni di presidente, verranno svolte dall'avv. Claudio Monti, funzionario della Direzione provinciale del lavoro.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero, ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 6 dicembre 2004

Il direttore: CARBONE

04A12308

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Dicasa a r.l.», in Valenzano.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 10 giugno 2004 e successivo accertamento del 7 dicembre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Dicasa a r.l.», con sede in Valenzano, posizione n. 5053 costituita per rogito del notaio Marisa Gusman in data 2 dicembre 1981, repertorio n. 12336, codice fiscale n. 02584920728, R.E.A. n. 228969, registro società n. 14031, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 9 dicembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A12492

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 23 settembre 2003 e successivi accertamenti del 22 dicembre 2003 e 12 luglio 2004 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Primavera» a r.l., con sede in Molfetta, n. pos. 3402, costituita per rogito del notaio Ugo Perugini in data 23 giugno 1977, repertorio n. 50170, codice fiscale 00939030722, registro società n. 3459, R.E.A. n. 176728, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 9 dicembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A12455

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Co.L.F.A.» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 27 dicembre 2000 e successivo accertamento del 2 luglio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Co.L.F.A.» a r.l., con sede in Bari, n. pos. 4300, costituita per rogito del notaio Paolo Di Marcantonio in data 26 ottobre 1979, repertorio n. 7992, codice fiscale 01150790721, registro società n. 11487, R.E.A. n. 186833, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 9 dicembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A12456

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Di.Ve. Dimensione verde» a r.l., in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le fuzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle fuzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1989 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Di.Ve. Dimensione Verde» a r.l., con sede in San Pietro Vernotico, posiz. n. 1988/240218, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 5 aprile 1989, rep. n. 3530, registro imprese n. 5659, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A12461

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La casa del lavoratore pugliese» a r.l., in Fasano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, visura camerale e verbale di mancata ispezione, tenuto conto, altresì, del parere favorevole allo scioglimento d'ufficio espresso dalla Commissione centrale nella seduta del 15 maggio 2003, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*, e che sussistono i presupposti di cui al decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, con conseguente impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «La Casa del lavoratore pugliese» a r.l., con sede in Fasano, posizione n. 220/96684, costituita per rogito notaio dott. Carugno Costantino in data 11 ottobre 1963, repertorio n. 8220, registro imprese n. 665, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A12462

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Quelli degli anni 60 a r.l.», in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le finzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dal verbale ispettivo del 31 gennaio 1992 si riscontra che la cooperativa costituita il 1° marzo 1989 non ha presentato il bilancio al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 e non ha svolto alcuna attività. Inoltre, dalla visura camerale la cooperativa in questione non risulta censita. Pertanto, si ritiene che sussistono i presupposti di cui al decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Quelli degli anni 60» a r.l. con sede in San Vito dei Normanni, posizione n. 2023/242448, costituita per rogito notaio dott. Alessandi Pasquale in data 1° marzo 1989, repertorio n. 1160, registro imprese n. 1699, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A12463

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Le.Mi.» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di dispone lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione dell'11 febbraio 2004 e successivo accertamento del 17 luglio 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «LE.MI. a r.l.», con sede in Molfetta, pos. n. 6582 costituita per rogito del notaio

Barbera Filomena in data 21 settembre 1989, rep. n. 6429, codice fiscale n. 04057490726, reg. società n. 9727, R.E.A. n. 290512, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 9 dicembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A12477

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Dalia» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 21 novembre 2002 e successivi accertamenti del 17 gennaio 2003, del 21 gennaio 2004 30 giugno 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Dalia» a r.l., con sede in Molfetta, pos. n. 6563 costituita per rogito del notaio Barbera Filomena in data 2 agosto 1989, rep. n. 5990, codice fiscale n. 04047100724, reg. società n. 9666, R.E.A. n. 289802, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 9 dicembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A12478

DECRETO 9 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Margherita» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1995 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare

non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «Margherita» a r.l., con sede in Ostuni, posiz. n. 1635/216583 costituita per rogito notaio dott. Paolo De Laurentis in data 18 marzo 1983, rep. n. 1635, registro imprese n. 3951 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 9 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A12485

DECRETO 10 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ospedalieri San Marco - Soc. coop. a r.l.», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Ospedalieri San Marco - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1135/152003, costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 14 marzo 1977, repertorio n. 114703, codice fiscale n. 00286310735 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12494

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Universal - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1993 è stato depositato al registro delle imprese in data 30 giugno 1994;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Universal - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2087/244331, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 30 giugno 1989, repertorio n. 29272, codice fiscale n. 01784280735 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12493

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Montorese società cooperativa agricola a r.l.», in Montoro Inferiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto in particolare l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità di vigilanza provvede allo scioglimento, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione datata 34 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politicie sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di liquidatori;

Viste le dichiarazioni del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale iscritte al prot. dell'ufficio al n. 26929 del 25 novembre 2004 dalle quali risulta che la società cooperativa non esercita alcuna attività da oltre cinque anni, che non ha presentato i bilanci da oltre cinque anni e che non possiede valori patrimoniali immobiliari;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «La Montorese società cooperativa agricola a r.l.» con sede nel comune di Montoro Inferiore (Avellino), posizione B.U.S.C. n. 65, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Titomanlio in data 5 dicembre 1961, repertorio n. 41620, codice fiscale 00244380648, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Avellino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A12417

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Pantere nere soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Pantere Nere Società coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto), posizione BUSC n. 3008/308878 costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 18 agosto 1974, repertorio n. 71772, codice fiscale 00273590737, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12457

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GI.LAV. - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1995 è stato depositato al Registro delle imprese in data 27 giugno 1996;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «CO.GI.LAV. - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2002/235341 costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 24 marzo 1988, repertorio n. 181897, raccolta n. //, codice fiscale 001724840739 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12479

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Musica arte e spettacolo - Soc. coop. a r.l.», in Laterza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto, approvato o depositato il bilancio di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Musica arte e spettacolo - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2068/242271 costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Manduria in data 3 maggio 1989, repertorio n. 14483, raccolta n. //, codice fiscale 01778040731 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12480

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «E.I.T.E.A. - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1988 è stato depositato al registro delle imprese in data 27 maggio 1989;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «E.I.T.E.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1960/23207 costituita per rogito notaio dott. Angelo Raffaele Quaranta di Sava in data 13 novembre 1987, repertorio n. 7128, raccolta n. 2458, codice fiscale n. 01077580734 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12481

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Considerate le note del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - nelle quali si chiede di adottare nei confronti delle cooperative sotto elencate un provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1. «Soc. coop. La Mediterranea», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito notaio Farinaro Domenico - Pietravairano in data 3 ottobre 1977, reg. soc. 316/77, B.U.S.C. n. 1869/154195 codice fiscale n. 00349510610

2. «Soc. coop. Deborha», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito notaio Golia Vincenzo - Santa Maria Capua Vetere, in data 16 giugno 1978, reg. soc. 199/78, B.U.S.C. n. 2058/165119, codice fiscale n. 00378820617;

3. «Soc. coop. Francesca», con sede in Caserta (Caserta), costituita per rogito notaio Barletta Vincenzo - Caserta in data 7 settembre 1989, reg. soc. 9803/89, B.U.S.C. n. 3970/243599, codice fiscale n. 01940180613;

4. «Soc. coop. Christmas», con sede in Parete (Caserta), costituita per rogito notaio Lupoli Giovanni - Capua in data 23 novembre 1988, reg. soc. 8917/89 B.U.S.C. n. 3832/237741, codice fiscale n. 01798370613.

Caserta, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: RUGGIERO

04A12482

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Vivaistica jonica - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entra i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1988 è stato depositato al registro delle imprese in data 24 agosto 1989;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Vivaistica Jonica - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 1917/227963 costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Taranto in data 24 marzo 1987, repertorio n. 8192, codice fiscale 000794240739 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del liquidatore.

Taranto, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12458

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Colleverde», in Lacedonia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato dall'associazione A.G.C.I. sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza dar luogo alla nomina del commissario, la società cooperativa edilizia «Colleverde», con sede in Lacedonia, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria L.G. Vigorita in data 3 luglio 1991, repertorio n. 2711, Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, registro imprese iscrizione n. 1229, codice fiscale n. 01883520643, posizione n. 2097/271998.

Avellino, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A12673

DECRETO 13 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GE.VA. - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1995 è stato depositato al registro delle imprese in data 14 giugno 1996;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «CO.GE.VA - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2011/236536, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 31 marzo 1988, repertorio n. 181931, codice fiscale 01728280734 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 13 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A12459

DECRETO 14 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «D.T.A. - Transport società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della società cooperativa di seguito indicata, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «D.T.A. - Transport società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, via 1821 n. 24, costituita in data 15 febbraio 2001 con atto a rogito notaio Ricaldone Raffaella, repertorio n. 3445, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 01909450064, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 14 dicembre 2004

Il direttore provinciale: NAPOLI

04A12460

DECRETO 14 dicembre 2004.

Incremento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del direttore provinciale del lavoro di Varese adottato il 14 gennaio 2003, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

Rilevato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre 2002 (118,4) e l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di settembre 2004 (123,6);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese, vengono incrementate per il biennio 2005-2006 del 4,4%, con decorrenza dalla data del 1º gennaio 2005, risultando così determinate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura, materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di € 15,28.

Art. 2.

Tariffe al quintale

1. Coke, torba, alla rinfusa	€	0,57
2. Argilla e terra alla rinfusa	€	0,57
3. Cereali in genere, grano, riso, farina, mangime, ecc. da vagone a veicolo e viceversa	€	0,40
3/1. da veicolo a magazzino	€	0,48
4. Pasta e alimentari in genere in sacchi, da vagone a veicolo e viceversa	€	0,40
5. Burro e altri generi in mastelli	€	0,40
5/1. da veicolo a magazzino fino a 30 mt	€	0,40
5/2. in pacchetti o scatoloni fino a 50 kg	€	0,45
6. Medicinali	€	0,63
7. Ferro e metalli: putrelle, rotaie, da vagone a veicolo e viceversa	€	0,63
8. Tondelli, ferramenta e rottami	€	0,50
9. Prodotti chimici e plastici da vagone a veicolo e viceversa, in sacchi, in casse o in balle	€	0,53

9/1. idem fino a 50 kg . . . . € 0,60
9/2. idem, in fusti . . . . € 0,60
10. Filati in rocche, con un minimo garantito di 100 ql a chiamata . . . . € 0,60
11. Stoffe in genere . . . . € 0,73
12. Collettame in genere, da vagone a veicolo e viceversa . . . . € 0,60
13. Carni fresche e congelate, da vagone a veicolo e viceversa:
carne bovina. € 0,88
carne suina . . . . € 1,08
14. Bestiame vivo, bovino ed equino: a capo . . . . € 2,20
15. Capi baby: a vagone fino a 35 metri cubi . . . . € 15,99
15/1. a vagone oltre i 35 metri cubi . . . . € 20,13
16. Vitelli da latte: a vagone fino a 35 metri cubi . . . . € 15,99
16/1. a vagone oltre i 35 metri cubi . . . . € 20,13
17. Suinetti adulti, da vagone a veicolo:
a vagone fino a 35 metri cubi . . . . € 15,99
a vagone oltre i 35 metri cubi . . . . € 20,13
18. Suinetti giovani, da vagone a veicolo:
a vagone fino a 35 metri cubi . . . . € 15,99
a vagone oltre i 35 metri cubi . . . . € 20,13
19. Solo conta a foraggiamento: a vagone . . . . € 5,05
19. Accompagnamento bestiame da allevamento, dalla partenza al ritorno, per ogni accompagnatore vitto e alloggio compreso € 85,87

Le tariffe al quintale subiranno maggiorazioni per le seguenti operazioni:
1. Stivaggio o disistivaggio . . . . € 0,21
2. Accatastamento da mt 2,50 a mt 5 . . . € 0,21
3. Per percorsi oltre i mt 30 e per ogni mt 30 in più o frazione. . . . . € 0,21
4. Per ogni piano . . . . € 0,21

Art. 3.

Prestazioni portabagagli

Tariffe dei portabagagli presso porti, stazioni e aeroporti per il trasporto di ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg 30 . . . . € 1,79

Oltre tali dimensioni e peso, l'importo è determinato tra le parti.

La tariffa esclude le operazioni di carico, scarico e stivaggio da automezzi diversi dall'autovettura pubblica o privata.

Sosta o impiego del facchino, su richiesta del cliente, oltre i primi 15 minuti e per ogni 15 minuti o frazione in più indipendentemente dal numero dei colli . . . . € 4,18

Art. 4.

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo

1. Per prestazioni effettuate in giorno festivo 45%
2. Per prestazioni effettuate in giorno di sabato 30%
3. Per lavoro notturno dalle 22 alle 6 . . . 30%
4. In casi di applicazione delle tariffe ad ora, oltre le 8 ore giornaliere 30%

Art. 5.

Rimborsi

Rimborso pasto . . . . € 8,48
Rimborso per auto e/o mezzo di trasporto nell'ambito della provincia . . . . € 14,46

Art. 6.

Pagamento

Salvo diverse pattuizioni in atto tra l'organismo economico e la committente, le prestazioni dovranno essere saldate alla presentazione della fattura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal 1° gennaio 2005.

Varese, 14 dicembre 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A12754

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto l'art 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle

imprese, dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che, in forza dell'articolo precitato, a maggior ragione sono da inserire nel novero delle società cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che giunte al bilancio finale di liquidazione per un eguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Rilevato dalla disamina della documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro e dagli accertamenti eseguiti presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - ufficio registro delle imprese di Pisa - che le sottoelencate società cooperative trovansi nell'anzidetta condizione;

Dispone

La cancellazione dal registro delle imprese di Pisa delle società cooperative di seguito indicate ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile:

1) MASTER cooperativa sociale a r.l. con sede legale in Pisa costituita il 9 ottobre 1996 per rogito notaio Siciliani dott. Paolo Rep. 389542, registro società n. 44990/97 del tribunale di Pisa, C.F. 01381020500, R.E.A. n. 123760, posizione n. 1444/277429, bilancio finale liquidazione del 17 settembre 1998;

2) L'ULIVETESE società cooperativa di lavoro a r.l. con sede in Vicopisano (Pisa), costituita il 12 settembre 1993, per rogito notaio Ghiretti dott. Paolo, repertorio n. 3265, registro società n. 8303 del tribunale di Pisa, C.F. 00843300500, R.E.A. n. 85060, posizione n. 11185/204904, bilancio finale liquidazione del 31 dicembre 1995.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente provvedimento può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Pisa, 24 novembre 2004

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A12419

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fornace cooperativa di Mezzocanale» S.c. a r.l., in Cencenighe Agordino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 «laddove all'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie» recita: «entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'Autorità di vigilanza»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della visura camerale acquisita da cui risulta che la sotto elencata società cooperativa non ha depositato bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta patrimonio immobiliare;

Decreta:

La cooperativa di seguito indicata è sciolta senza nomina di liquidatore: «Fornace cooperativa di Mezzocanale» S.c. a r.l., con sede in Cencenighe Agordino, costituita con atto del 1º luglio 1924, registro società n. 652.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro di Belluno - via Mezzaterra n. 70, formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente il decreto in questione al fine di provvedere alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo.

Belluno, 14 dicembre 2004

Il direttore provinciale: PARISI

04A12562

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 dicembre 2004.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a., Olcese in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 2-14 dicembre 2004 con il quale il tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.p.A. Olcese;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Olcese è nominato commissario il dott. Marco Taglioretti, nato a Milano il 12 gennaio 1960.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12817

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2004.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli, sulla indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 324 del 27 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 6 novembre 2003 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione tutela del Lardo di Colonnata, con sede in Colonnata-Carrara (MS), Piazza Palestro n. 3, con la quale veniva

indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede con sede in Roma, via Montebello n. 8, al controllo della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 16 novembre, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 324 del 27 ottobre 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Lardo di Colonnata», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evi-

tare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12487

DECRETO 1º dicembre 2004.

Autorizzazione, all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Castagna Reatina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 13 ottobre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2004 della Repubblica italiana, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna Reatina», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla Nensino Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Pescorocchiano (RI), Frazione Nesce, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al

coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/99, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Castagna Reatina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 13 ottobre 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio Manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Castagna Reatina».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Castagna Reatina» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Castagna Reatina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi uti-

lizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Castagna Reatina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Castagna Reatina».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12486

DECRETO 14 dicembre 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio «Chianti Colli Fiorentini» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla sottozona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Colli Fiorentini», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 24 marzo 2004 dal Consorzio «Chianti Colli Fiorentini», con sede in Impruneta (Firenze) presso la Casa comunale, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sullo statuto in questione;

Vista la nota datata 19 novembre 2004 con la quale il citato consorzio ha trasmesso il proprio statuto aggiornato alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero, previo il citato parere del Comitato nazionale vini DO e IGT, ed approvato dall'assemblea straordinaria;

Considerato che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata sottozona del vino DOCG «Chianti Colli Fiorentini», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Ritenuto altresì che sussistono le condizioni per riconoscere il consorzio istante nei riguardi della predetta sottozona «Chianti Colli Fiorentini», ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto Consorzio «Chianti Colli Fiorentini», con sede in Impruneta (Firenze) presso la Casa comunale, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 19 novembre 2004.

Art. 2.

Il Consorzio «Chianti Colli Fiorentini» è incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dell'art. 1, comma 5, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla sottozona del vino DOCG «Chianti Colli Fiorentini», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio «Chianti Colli Fiorentini» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12495

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Crotone nel giorno 30 novembre 2004.
2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale proclamato da CGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL e RDB/CUB, l'Ufficio di Crotone non ha funzionato l'intera giornata del 30 novembre 2004.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).
2. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Catanzaro, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A12420

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Lucca, il giorno 30 novembre 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura Generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A12418

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Rivoli (compresa la sezione staccata di Avigliana).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Rivoli (compresa la sezione staccata di Avigliana) il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Rivoli (compresa la sezione staccata di Avigliana).

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12539

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Savigliano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Savigliano il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Savigliano.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12540

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Santhià.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Santhià il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Santhià.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12541

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Cossato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Cossato il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Cossato.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12542

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Alessandria il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Alessandria.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12543

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 16 dicembre 2004.

Soppressione della Sezione doganale di Torre del Greco, dipendente dalla dogana di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CALABRIA E LA CAMPANIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, circa la competenza del direttore regionale sull'organizzazione degli uffici locali;

Visti gli articoli 7, 9 e 17 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordino del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato relativo alla attuale Direzione regionale di Napoli da cui risulta che i servizi doganali presso il porto di Torre del Greco sono assicurati mediante la Sezione doganale Torre del Greco dipendente dalla Dogana di Napoli;

Vista la direttiva della Circoscrizione doganale di Napoli prot. n. 54122/Seg. del 7 novembre 2003 con la quale veniva disposta la sospensione dell'attività della Sezione doganale di Torre del Greco ed il trasferimento della relativa operatività sulla Dogana di Torre Annunziata;

Vista la nota della Circoscrizione doganale di Napoli prot. n. 15098 del 17 marzo 2004 diretta al capo della Dogana di Torre Annunziata, con la quale veniva disposto l'abbandono completo del codice della Sezione Torre del Greco 081125 della Dogana di Napoli, il trasferimento dei beni mobili dal Logista della Dogana di Napoli al Logista di Torre Annunziata, il ritiro dei timbri con la dicitura Sezione Torre del Greco della Dogana di Napoli e la concentrazione di tutta la documentazione scritta della sezione, presso l'Economato stampati di Napoli;

Vista l'informativa resa con prot. n. 33280 del 27 ottobre 2004 alle autorità locali, agli operatori del settore ed alle organizzazioni sindacali, circa la programmata chiusura, a cui non è stato dato riscontro nei tempi stabiliti;

Ravvisata l'opportunità di riconsegnare l'immobile all'Agenzia del demanio;

Ritenuta la necessità di attuare una ristrutturazione dell'organizzazione degli uffici di competenza della Direzione regionale delle dogane per la Calabria e la Campania;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Articolo unico

1) È soppressa la Sezione doganale Torre del Greco dipendente dalla Dogana di Napoli.

2) La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

04A12816

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Fortradol» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visti i decreti del 9 novembre 1995 e del 18 febbraio 1999 con i quali la società Prodotti Formenti S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fortradol» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

A.I.C. n. 028678078/M (in base 10) - «50 mg capsule» 20 capsule, classe C;

A.I.C. n. 028878080/M (in base 10) - «100 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 10 ml, classe C;

A.I.C. n. 028878092/M (in base 10) - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

A.I.C. n. 028878116/M (in base 10) - «50 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 028878128/M (in base 10) - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml mg;

A.I.C. n. 028878142/M (in base 10) - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse;

A.I.C. n. 028878155(M (in base 10) - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse.

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2003 con la quale la ditta ha chiesto la rivalutazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;

Vista la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale FORTRADOL (tramadolo) è stata classificata come segue:

Confezione: A.I.C. n. 028878078/M (in base 10) - «50 mg capsule» 20 capsule.
Classe di rimborsabilità: A nota 3.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro.

Confezione: A.I.C. n. 028878080/M (in base 10) - «100 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 10 ml.
Classe di rimborsabilità: A nota 3.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro.

Confezione: A.I.C. n. 028878092/M (in base 10) - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse.
Classe di rimborsabilità: A nota 3.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro.

Confezione: A.I.C. n. 028878116/M (in base 10) - «50 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.
Classe di rimborsabilità: A nota 3.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,00 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,30 euro.

Confezione: A.I.C. n. 028878128/M (in base 10) - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml mg.
Classe di rimborsabilità: A nota 3.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,50 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,78 euro.

Confezione: A.I.C. n. 028878142/M (in base 10) - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse.
Classe di rimborsabilità: A nota 3.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,28 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,06 euro.

Confezione: A.I.C. n. 028878155/M (in base 10) - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse.
Classe di rimborsabilità: A nota 3.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro.

Rispetto del tetto di spesa di euro 8 milioni (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

NOTA 3: «La prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal 1º gennaio 2005, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A12841

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004.

Modifica della determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 concernente «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 che all'art. 48 ha disposto l'istituzione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 14 luglio 2004 che a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato ha dettato norme per il funzionamento della predetta AIFA;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 maggio 2004, con cui è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'AIFA;

Vista la propria determinazione in data 29 ottobre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162, con cui sono state approvate le note AIFA, di revisione delle note CUF di cui al decreto 22 dicembre 2000;

Ritenuto necessario, a fronte di alcuni problemi interpretativi ed attuativi del provvedimento di cui al punto precedente, segnalati dalle Regioni e dalle Associazioni dei medici di medicina generale, di effettuare un riesame delle condizioni di prescrivibilità e di rimborsabilità di cui alle suddette note AIFA;

Tenuto conto dell'esito dell'incontro con le Regioni in data 1° dicembre 2004 nel corso del quale sono state condivise ed assunte le iniziative ritenute necessarie per risolvere i problemi di cui al punto precedente;

Acquisito il parere favorevole espresso dal CdA dell'AIFA nel corso della riunione del 22 dicembre 2004:

Determina:

Art. 1.

Modifica delle note 13, 28 e 74

Le note 13, 28 e 74 di cui all'allegato 3 della determinazione 29 ottobre 2004, riportata in premesse, sono modificate e sostituite dalle corrispondenti note riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Efficacia ed ambito di applicazione della nota 78

1. La disposizione di cui alla nota 78 della determinazione 29 ottobre 2004, riportata in premesse è da considerarsi non retroattiva; pertanto ai pazienti già in trattamento alla data di entrata in vigore della determinazione in questione, è consentito proseguire la terapia secondo le modalità in essere.

2. Detti pazienti dovranno dotarsi del piano terapeutico in occasione del primo controllo successivo all'entrata in vigore delle note presso le strutture sanitarie o comunque presso i centri abilitati alla prescrizione individuati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. La nota ha validità immediata solo per i nuovi casi.

Art. 3.

Distribuzione diretta

La distribuzione diretta dei medicinali o, di altre forme di distribuzione individuate dalle Regioni, di cui all'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004, di cui in premesse, non modifica né il regime di rimborsabilità né il regime di dispensazione dei medicinali inclusi nella medesima lista, indicati rispettivamente nei decreti di Autorizzazione all'Immissione in Commercio delle singole formulazioni.

Art. 4.

Ossigeno terapeutico

La disposizione recata dall'art. 2 della determinazione 29 ottobre 2004 con riferimento alla nota 58 è abrogata. In attesa di nuove disposizioni si applicano le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore della determinazione 29 ottobre 2004.

Art. 5.

Entrata in vigore

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

NOTA 13

Ipolipemizzanti: Fibrati: - bezafibrato - fenofibrato - gemfibrozil Statine: - atorvastatina - fluvastatina - pravastatina - rosuvastatina - simvastatina Altri ipolipemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti: - omega-3-etil-esteri	*La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:* - dislipidemie familiari: bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil, simfibrato; atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina; omega-3-tricliceridi - ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: ▪ in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni ≥ 20% in base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità] (prevenzione primaria); ▪ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria); atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina; - in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria); omega-3-etil-esteri Limitatamente all'utilizzazione degli alti dosaggi di atorvastatina (40 mg) e di rosuvastatina (40 mg), la prescrizione e la rimborsabilità sono consentite, solo su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, allo scopo di una più adeguata valutazione della tollerabilità e del profilo di beneficio-rischio. L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale. Lo stesso, comunque, va inserito in un contesto più generale di controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.). La strategia terapeutica (incluso l'impiego delle statine) va definita in base alla valutazione del rischio cardiovascolare globale e non di ogni singolo fattore di rischio, facendo riferimento alle Carte di Rischio Cardiovascolare elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità all'interno del Progetto Cuore (www.cuore.iss.it). Le Carte del Rischio dell'ISS saranno sottoposte a continua verifica ed aggiornamento e sono collegate con un progetto di ricerca denominato RiACE (Rischio Assoluto Cardiovascolare-Epidemiologia) promosso dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in collaborazione con il Ministero della Salute e le Regioni per verificare nella pratica assistenziale della Medicina Generale la trasferibilità, l'applicabilità, i carichi assistenziali e gli esiti della prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria. Il riferimento all'età 69 anni nelle carte del rischio, si deve intendere 69 anni e oltre; per i nuovi trattamenti nei soggetti con più di 69 anni il medico valuta e definisce le condizioni e i fattori di rischio giustificativi dell'impiego delle statine.

NOTA 28

- medrossi-progesterone - megestrolo	*La prescrizione per la terapia antitumorale e dell'AIDS a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni*: - neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio; - sindrome anoressia/cachessia da neoplasie maligne e da AIDS in fase avanzata.

NOTA 74

Farmaci per l'infertilità femminile e maschile: - follitroprina α da DNA ricombinante - follitroprina β da DNA ricombinante - menotropina - urofollitropina	*La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:* - trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni e/o con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml; - trattamento dell'infertilità maschile.

Motivazioni e criteri applicativi

L'infertilità di coppia è un problema di vaste proporzioni che coinvolge anche in Italia decine di miglialia di persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima intorno al 15-20% le coppie con problemi di fertilità nel paesi industriali avanzati.

L'infertilità di coppia è legata, nel 35% circa dei casi, al fattore femminile, nel 30% al fattore maschile; nel 20% dei casi si rilevano problemi in ambedue i partner e nel 15% dei casi l'infertilità rimane sconosciuta (infertilità inspiegata). Le alterazioni dei fenomeni fisiologici dell'ovulazione rappresentano un'importante causa di infertilità di coppia (18-25% dei casi). L'individuazione dell'ovulazione in queste donne è finalizzata ad indurre lo sviluppo follicolare e la conseguente ovulazione.

Il trattamento dell'infertilità femminile con gonadotropine è pertanto consigliato nelle diverse condizioni patologiche di cicli anovulari. L'indicazione all'uso delle gonodatropine si è notevolmente ampliata negli ultimi decenni, in quanto, oltre a situazioni patologiche di infertilità, le gonadotropine vengono utilizzate anche in donne normo-ovulanti sottoposte ad iperstimolazioni ovariche controllate necessarie al ripristino della fertilità mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita (FIVET, ICS).

Sulla base dei dati di letteratura ed al fine di evitare l'iperstimolazione ovarica, viene suggerito di non superare il dosaggio massimo complessivo di 12.600 UI/paziente diviso in due o più cicli non superando il dosaggio massimo di 6.300 UI/ciclo nella donna. Nell'infertilità maschile si suggerisce di non superare il dosaggio massimo, per singola prescrizione, di 150 UI di FSH 3 volte alla settimana per 4 mesi. Se dopo i trattamenti con tali dosi non si ottiene un risultato positivo (nel trattamento dell'infertilità), eventuali nuovi trattamenti possono comportare rischi superiori ai risultati attesi.

Il trattamento don gonadotropine se effettuato con dosi improprie ed elevate, può essere responsabile:

a) della cosiddetta sindrome da iperstimolazione ovarica, con passaggio di liquido nello spazio peritoneale e conseguenti ipovolemia, oliguria, emoconcentrazione, ascite massiva, eventualmente emoperitoneo, shock anche ad esito letale;

b) di eventi tromboembolici in concomitanza o indipendenti dalla suddetta sindrome a carico di organi critici (cervello, polmone e delle estremità);

c) di complicazioni polmonari (atelettasia, dispnea, tachipnea, sindrome della insufficienza respiratoria acuta), oltre a cisti ovariche, torsione degli annessi, forti caldane, reazioni febbrili, nausea, crampi addominali, meteorismo, gravidanze ectopiche e multiple.

Nei casi di iperstimolazione ovarica sono infine controindicati i rapporti sessuali, per il rischio di insorgenza di gravidanze plurime.

Le gonadotropine follicolostimolanti attualmente in uso si possono ricondurre a due grandi gruppi:

1. gonadotropine di origine estrattiva urinaria;
2. gonadotropine ricombinanti prodotte mediante transfezione della linea cellulare ovarica di criceto cinese con plasmidi contenenti le due sub unità geniche che codificano per l'FSH.

Gli studi di confronto tra FSH ricombinante ed urinario sono stati oggetto di consistenti metanalisi nonché di numerosi studi farmaco-economici; tuttavia, le conclusioni in termini di evidenze certe di maggiore efficacia sono attualmente ancora contrastanti.

L'infertilità maschile ha diverse cause, spesso difficilmente diagnosticabili e soltanto in alcuni casi di alterazione della spermatogenesi (ipogonadismo ipo- o normo-gonadotropo) esiste un razionale per un intervento terapeutico efficace con gonadotropine.

Nell'uomo, la somministrazione di gonadotropine provoca ginecomastia, dolore al seno, mastite, nausea, anormalità delle frazioni lipoproteiche, aumento nel sangue degli enzimi epatici, eritrocitosi.

Bibliografia di riferimento

1. Keye WR Jr, et al. In: Infertilità Valutazione e trattamento. Verduci editore 1997;587-91.
2. Mantovani IG,et al. Pharmaco-economic aspects of in-vitro fertilization in Italy. *Human Reproduction* 1999;**14**:953-8.
3. AHFS Drug information, American Society of Health-System Pharmacists 2000:2816-9.
4 Facts and comparisons. St. Louis: Walter Kluwer, 2000:246-58.
5 Leibowitz D, Hoffman J. Fertility drug therapies: past, present, and future. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 2000;**29**:201-10.
6 De Placido G, et al. Recombinant follicle stimulating hormone is effective in poor responders to highly purified follicle stimulating hormone. *Human reproduction*, 2000;**15**:17-20.
7 Van Wely M, et al. Human menopausal gonadotropin versus recombinant follicle stimulation hormone for ovarian stimulation in assisted reproductive cycles (Cochrane Review). In:*The Cochrane Library*. Issue 1. Oxford: Update Sotware, 2003.
8 Filicori M, et al. Comparison of controlled ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin or recombinant follicle-stimulating hormone. *Fertility and Sterility* 2003;**80**:390-7.

04A12821

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

Decadenza di Nationale Suisse S.p.a., in San Donato Milanese, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 14. (Provvedimento n. 2329).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984 dal quale risulta che Nationale Suisse S.p.A., con sede in San Donato Milanese (Milano), via XXV Aprile 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni nonché i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della Nationale Suisse S.p.A. in data 22 ottobre 2004 che ha deliberato la rinuncia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel citato ramo 14;

Viste le lettere in data 28 settembre e 29 ottobre 2004 con le quali la Nationale Suisse S.p.A., in conformità con la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione, ha manifestato l'intenzione di rinunciare all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 14;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del d.lgs. n. 175/1995;

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 Nationale Suisse S.p.A., con sede in San Donato Milanese (Milano), è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 14 di cui all'allegato *A)* al d.lgs. n. 175/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A12672

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 18 ottobre 2004.

Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, così come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Ciascun soggetto che intenda presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio istanza di compatibilità ambientale per progetti di opere da sottoporre a procedura di VIA ordinaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 e 27 dicembre 1988, ovvero VIA speciale di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 è soggetto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, qualora detto valore superi i 5 milioni di euro (articolo 27, legge 30 aprile 1999, n. 136 e articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Con la presente nota si chiariscono gli adempimenti da porre in essere per l'assolvimento dell'obbligo sopradescritto.

1. Contestualmente a ciascuna istanza di VIA relativa ad opere il cui valore sia superiore a 5 milioni di euro deve essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la salvaguardia ambientale (nel seguito DSA) - Divisione III, via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, una dichiarazione giurata con le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ovvero un'autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla legge che attesti il valore delle opere da realizzare. La dichiarazione giurata o l'autodichiarazione dovranno essere prodotti dal legale rappresentante del richiedente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale, e dovrà esservi riportato il valore dell'opera e l'ammontare del relativo contributo dello 0,5 per mille. Nel caso in cui, in base al valore progettuale delle opere sottoposte a procedura di VIA, il contributo non dovesse risultare dovuto, si è

tenuti comunque a trasmettere alla DSA la relativa comunicazione anch'essa attestata da dichiarazione legalmente certificata.

2. In funzione del grado di approfondimento legato al livello di progettazione al quale la procedura si riferisce (progetto definitivo per la VIA ordinaria e progetto preliminare per la VIA speciale) ed in considerazione delle differenziazioni dovute a particolari tipologie d'intervento da realizzare (opere pubbliche o impianti industriali), le dichiarazioni di cui al punto 1) devono riportare il valore complessivo dell'opera dettagliato secondo il «costo dei lavori» e le «spese generali», anch'esse a loro volta articolate secondo le singole voci di costo. Ciò al fine della successiva verifica da parte della commissione VIA ordinaria ovvero speciale, in sede di istruttoria tecnica, della congruità e coerenza dei dati certificati con quelli risultanti dagli elaborati progettuali e dallo studio di impatto ambientale presentati a corredo dell'istanza.

Ai fini del calcolo del «costo dei lavori», il committente dovrà considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera incluse le opere di mitigazione e quelle comunque previste dallo studio di impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Per quanto riguarda la determinazione delle «spese generali», devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello Studio d'impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonchè al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelle inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per imprevisti, anch'esse correlate a possibili future esigenze di realizzazione del progetto. Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare quelle «maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale» che costituiscono, ai sensi di legge, la causa giustificatrice del contributo, essendo correlati a fattori del tutto estranei al valore dell'opera.

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.

3. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse, comunque, emergere la necessità di apportare modifiche al progetto originariamente presentato, dovrà essere trasmessa unitamente alla presentazione delle modifiche, una dichiarazione con il valore aggiornato del costo delle opere e l'attestazione del pagamento dell'eventuale relativo saldo.

4. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il soggetto proponente dovrà produrre alla DSA attestazione sopra descritta con comunicazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, trasmettendo pure, unitamente alla comunicazione, un originale della quietanza (mod.121T) rilasciata dalla competente sezione di tesoreria o della ricevuta di c/c postale, analogamente intestata alla sezione di Tesoreria territorialmente competente, che ne attesti la data e la misura dell'importo. Sulla quietanza deve esseré indicata in maniera specifica la causale del versamento con l'indicazione puntuale della disposizione normativa di riferimento, secondo lo schema di seguito riportato.

5. La mancata produzione dell'attestazione del versamento del contributo dovuto in sede di presentazione dell'istanza di VIA comporterà che da parte della DSA non verrà dato avvio all'istruttoria tecnica da svolgersi a cura della Commissione VIA competente e ciò fino a quando non sarà formalmente assolto l'obbligo contributivo in discussione. In tal caso la Commissione non potrà comunque emanare il proprio parere sino a quando non sarà presentata la prescritta documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Causale:

Contributo previsto dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modifiche di cui all'art. 77, legge n. 289/2002 da ascriversi al bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, esercizio finanziario corrente - valutazione impatto ambientale, U.P.B. 32.2.1. (Restituzioni ecc) a valere sul cap. n. 2592, art. 7 (versamento 0,5 per mille opere soggette a VIA);

Riferimento dettagliato al progetto presentato a VIA: ....;

Soggetto proponente: ....

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore generale per l'inquinamento atmosferico e rischi industriali
AGRICOLA

04A12695

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 14 dicembre 2004, n. **1254911.**

Modifiche ed integrazioni al bando emanato con circolare n. 1253707 dell'8 ottobre 2004 per le incentivazioni in favore del commercio elettronico.

Alle Imprese interessate
Ai Consorzi d'imprese
Alle Associazioni imprenditoriali

Con circolare n. 1253707 dell'8 ottobre 2004 è stato emanato un bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Con riferimento alla predetta circolare si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche e integrazioni:

A) al punto 2.2, primo comma, dopo le parole «ad euro 30.000,00.» sono aggiunte le seguenti parole «I costi degli investimenti rispettivamente per hardware

e per marketing, precisati nelle successive lettere *a)* e *d)*, non potranno, inoltre, per ogni singola impresa, essere inferiori a 1500,00 euro e 3000,00 euro»

B) al punto 2.2, lettera *a)*, nel testo della circolare nonché nell'allegato 2, al punto B4, lettera *a)* e nell'allegato 4, al punto 6, lettera «A» e nell'allegato 5, punto B3, lettera *a)* dopo le parole «spese per hardware», sono sostituite le parole «nel limite del» con le parole «comprese nel limite tra il 5 e il»;

C) al punto 2.2, lettera *d)*, nel testo della circolare nonché nell'allegato 2, al punto B4, lettera *d)*, e nell'allegato 4, al punto 6, lettera «D», e nell'allegato 5, punto B3, lettera *d)*, dopo le parole «costi di marketing», sono sostituite le parole «nel limite del» con le parole «comprese nel limite tra il 10 e il»;

D) al punto 2.3 dopo le parole «beni/servizi» le parole «vengano destinati in via esclusiva o prevalente» sono sostituite dalle parole «vengano destinati in via prevalente»;

E) alla fine del punto 4.2 è aggiunto il seguente testo «In caso di progetto presentato da una aggregazione di imprese il risultato della formula è determinato quale media aritmetica ponderata dei risultati relativi a ciascuna impresa con pesi pari al costo dichiarato dall'impresa stessa per la realizzazione del progetto»;

F) alla fine del punto 4.3 è aggiunto il seguente testo «In caso di progetto presentato da una aggregazione di imprese il coefficiente di merito è determinato: dalla media aritmetica semplice delle premialità di ciascuna impresa, relativa alle voci; start-up, infrastruttura tecnologica, sito e-commerce e coefficiente residuale, sommata alla premiliatà relativa all'aggregazione di imprese.»;

G) nell'allegato 3 dopo il punto B2 è inserito un punto come di seguito indicato:

B2-*bis*) ai fini della determinazione della graduatoria si terra conto dei seguenti indicatori:

		si	no
1	Integrazione con l'applicazione di Gestione del Magazzino		
2	Integrazione con l'applicazione di Gestione Amministrazione		
3	Integrazione con l'applicazione di Gestione Servizi Logistici		
4	Integrazione con applicativi avanzati (es. Customer Relationship Management, Business Intelligence)		
5	Motore di Ricerca interno		
6	Identificazione Utente		
7	Personalizzazione Contenuti		
8	Per programmi d'investimento che prevedano versioni del sito e-Commerce in almeno un'altra lingua oltre all'italiano ovvero l'utilizzo di più valute;		
9	Qualora il progetto preveda l'autenticazione dell'identità del sito ovvero l'autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero la crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer);		
10	Qualora non si effettui commercio elettronico		
11	Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti		

H) nell'allegato 4, al punto 6, è aggiunto un terzo comma come qui di seguito:

«I costi indicati nelle precedenti lettere *a*, *b*, *c*, nonché *d*, relativi a ciascuna azienda partecipante al programma devono essere distinti ed indicati con valore di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445»:

a) costi destinati esclusivamente alle attività di commercio elettronico di k Euro ....;

b) costi destinati prevalentemente alle attività di commercio elettronico di k Euro ....;

c) costi destinati non prevalentemente alle attività di commercio elettronico di k Euro ....

I) la scheda tecnica, allegato 4, deve recare in calce il timbro e la firma del rappresentante legale o procuratore speciale;

L) alla fine degli allegati 2, 3, 5 e 6, dove è richiesta l'autentica della firma dell'allegato stesso, qualora resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, è necessario e sufficiente allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente circolare trasmessa all'ufficio centrale bilancio per il visto e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sarà resa disponibile nel sito internet www.attivitaproduttive.gov.it

Roma, 14 dicembre 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A12814

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della «Società cooperativa Grigna a r.l.», in liquidazione, in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

«Società cooperativa Grigna a r.l.», in liquidazione, sede legale Milano, via Cenisio 34, costituita per rogito notaio dott. Fabrizio Cimei di Lecco in data 23 gennaio 1998, repertorio n. 83, racc. n. 42, B.U.S.C. n. 19515/280783, codice fiscale: n. 02371150133.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349-20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12483

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Oltre il tunnel piccola cooperativa sociale a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Oltre il tunnel piccola cooperativa sociale a r.l.», sede legale Milano, viale Luigi Majano 40, costituita per rogito notaio dott. Massimo Linares di Milano, in data 18 settembre 2001, repertorio n. 14030, racc. n. 4972, B.U.S.C. n. 18941/=, codice fiscale: n. 03257580963.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349-20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12484

Avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative in liquidazione ordinaria

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Venezia avvisa che viene dato avvio al procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese di Venezia, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, delle sotto elencate cooperative in liquidazione, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

1) società cooperativa «C.A.R.M. - Commissionaria Alimentaristi Riviera Mirese s.c.a.r.l.», con sede in Oriago di Mira (Venezia), via Romagna n. 7, costituita per rogito notaio Bruno Marelli in data 15 gennaio 1975, n. repertorio 29614, posizione B.U.S.C. 1683/138156 in liquidazione dal 24 maggio 1978;

2) società cooperativa «Ortofrutta Mestre s.c.a.r.l.», con sede in Mestre-Venezia, via Torino, 151 - costituita per rogito notaio Bartolucci Guido in data 7 aprile 1976, n. repertorio 31512, posizione B.U.S.C. 1787/148226 in liquidazione dal 25 febbraio 1997;

3) società cooperativa di servizio fra i gondolieri di Venezia, con sede in Venezia, Cannaregio 4726, costituita per rogito notaio Chiaruttini Paolo in data 6 aprile 1995, n. repertorio 12338, posizione B.U.S.C. 2900/271318 in liquidazione dal 18 dicembre 1997.

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni, possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro - U.O. cooperazione, via Ca' Venier n. 8 - Venezia/Mestre (tel.041/5042085 - fax 041/5040190 - e-mail dpl-venezia@welfare.gov.it).

04A12415

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Sireco - Società a responsabilità limitata», in Torino, variata in «Sireco Fiduciaria S.r.l.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 5 settembre 1978 alla Società «Sireco - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Torino, numero di iscrizione nel registro delle Imprese e codice fiscale 02065050011, è modificata per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Sireco Fiduciaria S.r.l.».

04A12794

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rompun»

Estratto provvedimento n. 287 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: ROMPUN, soluzione iniettabile nella confezione flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzato il sito Bayer HealthCare LLC, Agricolture Division, Animal Health, PO Box 390, Shawnee Mission, Kansas City 66201-0390 (USA), per la produzione della specialità medicinale ad uso veterinario in questione in aggiunta alla Bayer HealthCare AG Leverkusen (Germania), già autorizzata.

Si prende atto altresì che le operazioni di confezionamento terminale saranno effettuate presso la KVP Pharma und Veterinaer Produkte GmbH, Kiel (Germania) oppure presso la Bayer S.p.A. Garbagnate Milanese (Milano); le operazioni di controllo e di rilascio dei lotti all'interno della CE saranno effettuate presso la KVP - PHARMA und Veterinaer Produkte GmbH, Kiel (Germania) sia per il prodotto fabbricato in Bayer HealthCare AG che per quello fabbricato in Bayer HealthCare LLC.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A12466

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Phosphorum B12».

Estratto provvedimento n. 288 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario PHOSPHORUM B12, nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100106018.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzato il sito Bayer HealthCare LLC, Agricolture Division, Animal Health, PO Box 390, Shawnee Mission, Kansas City 66201-0390 (USA) per la produzione della specialità medicinale ad uso veterinario in questione in aggiunta alla Bayer HealthCare AG, Leverkusen (Germania), già autorizzata.

Si prende atto altresì che le operazioni di confezionamento terminale saranno effettuate presso la KVP Pharma und Veterinaer Produkte GmbH, Kiel (Germania) oppure presso la Bayer S.p.A. Garbagnate Milanese (Milano); le operazioni di controllo e di rilascio dei lotti all'interno della CE saranno effettuate presso la KVP PHARMA und Veterinaer Produkte GmbH, Kiel (Germania) sia per il prodotto fabbricato in Bayer HealthCare AG che per quello fabbricato in Bayer HealthCare LLC.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Droncit»

Estratto provvedimento n. 289 del 13 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DRONCIT, nella confezione blister 2 cpr, flaconcino 10 ml, blister da 6 cpr - A.I.C. n. 100388.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione limitatamente alla confezione flaconcino 10 ml.

È autorizzato il sito Bayer HealthCare LLC, Agricolture Division, Animal Health, PO Box 390, Shawnee Mission, Kansas City 66201-0390 (USA) per la produzione della specialità medicinale ad uso veterinario in oggetto limitatamente alla confezione flaconcino da 10 ml in aggiunta alla Bayer HealthCare AG, Leverkusen (Germania), già autorizzata.

Si prende atto altresì che il confezionamento terminale, le operazioni di controllo e di rilascio lotti all'interno CE saranno effettuate presso la KVP Pharma und Veterinaer Produkte GmbH, Kiel (Germania) sia per il prodotto fabbricato in Bayer HealthCare AG che per quello fabbricato in Bayer HealthCare LLC.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12467

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 145 del 6 dicembre 2004

Con decreto n. 145 del 6 dicembre 2004 è revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C
Merial Italia S.p.a.	Bio Flu 10 flac. da 250 ml (1.000 dosi)	100022021
Azienda Terapeudica Italiana A.T.I. S.r.l.	Flumexil sosp. iniet. 10% flac.100 ml	101840041
	Flumexil sosp. iniet. 10% flac. 500 ml	101840027
	Flumexil sol. iniet. 5% flac. 100 ml	101840054
	Flumexil sol. iniet. 5% flac. 500 ml	101840066
	Flumexil sol. iniet. 10% flac. 100 ml	101840039
	Flumexil sol. iniet. 10% flac. 500 ml	101840080
	Flumexil Boli scatola 12 boli	101840078
Gellini International S.r.l.	Ismicalcio anticollasso 250 ml + 5 ml	102134018
Bayer HealthCare AG	Bayovac Alfa base 4	100290016
	Bayovac Alfa base 4	100290028
	Bayovac Alfa base 2	100289014
	Bayovac Alfa base 2	100289026
	Bayovac Alfa base 1	100324019
	Bayovac Alfa base 1	100324021
	Bayovac Tutor IV	102155013
	Bayovac Tutor IV	102155025
	Bayovac Tutor IV	102155037
	Bayovac Tutor II	101985012
	Bayovac Tutor II	101985024

Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C
Ceva Vetem s.p.a.	Spiramicina 200 flac. 1 lt	100303015
	Spiramicina 200 flac. 5 lt	100303027
Janseen-Cilag S.p.a.	Spasmentral sol. iniet. flac. 50 ml	101297024
Fatro S.p.a.	Lugareum flac. 20 ml	101746026 (reg. n. 19960)

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12471

Attribuzione di codice A.I.C. con procedura centralizzata alla specialità medicinale pe uso veterinario «Nobivac Piro»

Estratto provvedimento n. 268 del 29 novembre 2004

Oggetto del provvedimento: NOBIVAC PIRO.

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxemeer Olanda;

Rappresentante in Italia: Intervet Italia s.r.l., via Walter Tobagi 7 Peschiera Borromeo (Milano).

Confezioni autorizzate:

EU/2/02/046/001 - flaconcino sospensione iniettabile + flaconcino solvente A.I.C. n. 103666018;

EU/2/02/046/002 - 5 flaconcini sospensione iniettabile + 5 flaconcini solvente A.I.C. n. 103666020;

EU/2/02/046/003 - 10 flaconcini sospensione iniettabile + 10 flaconcini solvente A.I.C. n. 103666032.

Indicazioni:

immunizzazione attiva dei cani di 6 mesi di età ed oltre contro Babesia canis.

Specie destinazione: cani.

Controindicazioni: non utilizzare durante la gravidanza e l'allattamento.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia semplice non ripetibile.

Periodo di validità: liofilizzato e solvente 2 anni.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 2 settembre 2004 n. C (2002)3430, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12470

Attribuzione di codice A.I.C. con procedura centralizzata alla specialità medicinale per uso veterinario «Porcilis Porcoli»

Estratto provvedimento n. 286 del 6 dicembre 2004

Oggetto del provvedimento: PORCILIS PORCOLI.

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International H.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia s.r.l. via Walter Tobagi 7 Peschiera Borromeo (Milano);

EU/2/96/00l/009 - 1 flacone in PET 20 ml A.I.C. n. 102408034;

EU/2/96/001/010 - 1 flacone in PET 50 ml A.I.C. n. 102408046.

Indicazioni:

immunizzazione passiva dei suinetti mediante immunizzazione attiva di scrofe e scrofette per ridurre la mortalità e i sintomi clinici dell'enterotossicosi neonatale causata da E. Coli;

Può essere impiegato durante la gravidanza;

Specie di destinazione: Suini (scrofe e scrofette);

Tempi di sospensione: Zero giorni;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Periodo di validità: 2 anni - flaconi aperti: 3 ore

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con Decisione CE C(2004)3163 dell'11 agosto 2004, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12472

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Ministro della salute 24 settembre 2004, recante: «Disposizioni sulle documentazioni da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ad uso umano, in attuazione della direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003».

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 2004, alla pagina 20, al paragrafo 2, lettera *b)*, dove è scritto: «le domande ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 9, del decreto legislativo n. 178/1991, leggasi: «le domande ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 8 del decreto legislativo n. 178/1991.».

04A12828

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Previcox». Registrazione mediante procedura centralizzata, A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Nella parte del provvedimento n. 228 del 13 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 269 del 16 novembre 2004, alla voce:

Indicazioni: trattamento del dolore e prevenzione dell'infiammazione associati ad osteoartrite del cane

è da intendersi:

Indicazioni: trattamento del dolore e dell'infiammazione associati ad osteoartrite del cane.

04A12469

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delta 80»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1134 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: IDI farmaceutici s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Castelli Romani, 83/85, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 07271001005.

Medicinale: DELTA 80.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032535015 - «plus» gel tubo 30 g, varia a: «10% + 0,1% gel» tubo 30 g;

A.I.C. n. 032535027 - gel tubo 30 G varia a: «4% + 0,1% gel, tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12698

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citrosil»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1137 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Società italo-britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria 8, cap 50123, Italia, codice fiscale n. 00770540151.

Medicinale: CITROSIL.

Variazione A.I.C.: modifica della posologia e modo di somministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Posologia e modo di somministrazione:

da: «Soluzione pronta all'uso. Deve essere utilizzato puro. Cute integra: frizionare l'area interessata con garza imbevuta di soluzione. Lesioni superficiali: applicare il prodotto con un impacco di garza sterile. Lesioni profonde: irrorare abbondantemente per far penetrare la soluzione. Utilizzare due-tre volte al giorno.»

a: «Soluzione pronta all'uso. Deve essere utilizzato puro. Cute integra: frizionare l'area interessata con garza imbevuta di soluzione. Lesioni superficiali: applicare il prodotto con un impacco di garza sterile. Utilizzare due-tre volte al giorno.»

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032781066 - soluzione flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C n. 032781078 - soluzione flacone 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032781080 - soluzione flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032781092 - soluzione flacone 200 ml;

A.I.C. n. 032781104 - soluzione flacone 1000 ml.

Sono, inoltre autorizzate le modifiche della denominazioni delle confezioni, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032781066 - soluzione flacone 30 ml (sospesa) varia a: «0,175% - soluzione cutanea» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 032781078 - soluzione flacone 60 ml (sospesa) varia a: «0,175% - soluzione cutanea» flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 032781080 - soluzione flacone 100 ml (sospesa) varia a: «0,175% - soluzione cutanea» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 032781092 - soluzione flacone 200 ml varia a: «0,175% - soluzione cutanea» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 032781104 - soluzione flacone 1000 ml varia a: «0,175% - soluzione cutanea» flacone da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «Soluzione flacone 30 ml» (A.I.C. n. 032781066), «Soluzione flacone 60 ml» (A.I.C. n. 032781078), «Soluzione flacone 100 ml (A.I.C. n. 032781080, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto determinazione A.I.C. n. 1138 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Società italo-britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria 8, cap 50123, Italia, codice fiscale n. 00770540151.

Medicinale: CITROSIL.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032781116 - soluzione flacone 100 ml con nebuliz spray varia a: «0,175% spray cutaneo, soluzione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032781128 - 12 cerotti (sospesa) varia a: «6 mg/4 cm^2 cerotti medicati» 12 cerotti;

A.I.C. n. 032781130 - 20 cerotti (sospesa) varia a: «6 mg/4 cm^2 cerotti medicati» 20 cerotti;

A.I.C. n. 032781142 - 40 cerotti (sospesa) varia a: «6 mg/4 cm^2 cerotti medicati» 40 cerotti;

A.I.C. n. 032781155 - 8 fazzoletti imbevuti di soluzione varia a: «0,175% soluzione cutanea in fazzoletti imbevuti» 8 fazzoletti;

A.I.C. n. 032781167 - 30 fazzoletti imbevuti di soluzione (sospesa) varia a: «0,175% soluzione cutanea in fazzoletti imbevuti» 30 fazzoletti;

A.I.C. n. 032781179 - 50 fazzoletti imbevuti di soluzione (sospesa) varia a: «0175% soluzione cutanea in fazzoletti imbevuti» 50 fazzoletti;

A.I.C. n. 032781181 - 70 fazzoletti imbevuti di soluzione (sospesa) varia a: «0,175% soluzione cutanea in fazzoletti imbevuti» 70 fazzoletti;

A.I.C. n. 032781193 - 100 fazzoletti imbevuti di soluzione (sospesa) varia a: «0,175% soluzione cutanea in fazzoletti imbevuti» 100 fazzoletti

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «12 cerotti» (A.I.C. n. 032781128), «20 cerotti» (A.I.C. n. 032781130), «40 cerotti» (A.I.C. n. 032781142), «30 fazzoletti imbevuti di soluzione (A.I.C. n. 032781167), «50 fazzoletti imbevuti di soluzione» (A.I.C. n. 032781179), «70 fazzoletti imbevuti di soluzione (A.I.C. n. 032781181), «100 fazzoletti imbevuti di soluzione» (A.I.C. n. 032781193), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A12696 - 04A12697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Varilrix»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1139 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: GlaxosmithKline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rixensart, rue de Institut, 89, cap B-1330, Belgio;

Medicinale: VARILRIX.

Variazione A.I.C.: modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo: sostituzione dei materiali utilizzati per la produzione e relativi fornitori da:

adenina di origine non animale, ma ciò non esclude una potenziale secondaria esposizione a materiali di origine animale durante il processo di produzione, attualmente prodotta da: Merck KgaA - Frankfurt Strasse 250 - 64293 Darmstadt - Germany;

timidina ottenuta da testicoli di salmone, attualmente prodotta da: Tanabe - 7930 Convoy CT - San Diego, CA 92111-1212 USA;

L-cisteina cloridrato deriva dalla cheratina estratta da capelli umani e da piume di pollame, attualmente prodotta da: Merck KgaA - Erankfurt Strasse 250 - 64293 Darmstadt - Germany;

a:

adenina di origine sintetica, libera da esposizione a materiali di origine animale, prodotta da: Sigma-Aldrich, 3300 South second street, St-Louis - MO 63118-3360 USA;

timidina, libera da esposizione a materiali di origine animale, prodotta da Angus Buffers and Biochemicals- 2236 Liberty Drive - Niagara Falls, NY 14304 USA;

L-cisteina cloridrato, libera da esposizione a materiali di origine animale prodotta da Ajinomoto Co, Inc - 15-1 Kyobashi 1-chome - Tokyo 104 Japan,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028427019 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone + 1 siringa preriempita 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Varitect»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1141 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 - Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania.

Medicinale: VARITECT.

Variazione A.I.C.: modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione.

Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approvano le seguenti modifiche:

riallocazione della linea di riempimento AS2, presso il nuovo edificio per la produzione, denominato edificio P, situato in Dreieich - Landsteinerstrasse 3 - Germania. Tutte le linee di riempimento e la formulazione finale sono ora localizzate presso l'edificio P e le relative SOP sono adeguate,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026978015 - «25 U.I./ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 026978027 - «25 U.I./ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 026978039 - «25 U.I./ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zitromax»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1143 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, ss. 156 km 50, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 06954380157.

Medicinale: ZITROMAX.

Variazione A.I.C.: aggiunta di un sito di produzione in cui si effettua parte del processo produttivo del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica relativa all'aggiunta delle fasi di controllo del bulk e del prodotto finito per l'officina: Pfizer Ireland Pharmaceuticals - Pottery Road, Dun Laoghaire - County Dublin (Irlanda), già autorizzata per la produzione del bulk e del confezionamento primario,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027860156 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intraglobin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1144 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 - Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania.

Medicinale: INTRAGLOBIN.

Variazione A.I.C.: modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione.

Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approvano le seguenti modifiche:

sostituzione della linea di riempimento AS1 con la linea AS17;

riallocazione della linea di riempimento AS2, presso il nuovo edificio per la produzione, denominato edificio P, situato in Dreieich - Landsteinerstrasse 3 - Germania.

Le relative SOP sono adeguate,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026260048 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 2500 mg/50 ml;

A.I.C. n. 026260051 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 5000 mg/100 ml;

A.I.C. n. 026260063 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 10000 mg/200 ml;

A.I.C. n. 026260075 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala 500 mg/10 ml;

A.I.C. n. 026260087 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala 1000 mg/20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12701

ENAV S.P.A.

Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili dal 12 settembre 2002

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1º gennaio 2005, stabilite dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a. - via Salaria, 716 - 00138 Roma.

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il 12 settembre 2002]

Stampato nel 2002

(Questa versione annulla e sostituisce il doc. N. 02.60.02 di gennaio 2002)

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

ARTICOLO 1

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (volo IFR), in conformità con le procedure formulate in applicazione degli Standard e delle Pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'Allegato 1. Inoltre, nelle Regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere che venga percepito un canone per qualsiasi volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle Regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate Regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del Sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da EUROCONTROL per la gestione del Sistema.

3. I canoni generati nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). EUROCONTROL può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le modalità convenute con lo Stato in questione.

4. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

ARTICOLO 2

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza di più Stati contraenti viene percepito un unico canone (**R**), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:

$$\mathbf{R} = \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{r_i}$$

Il canone individuale ($\mathbf{r_i}$) per i voli all'interno dello spazio aereo di competenza di uno Stato contraente è calcolato in conformità con le disposizioni dell'Articolo 3.

ARTICOLO 3

Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (**i**) è calcolato secondo la formula:

$$\mathbf{r_i = t_i \times N_i}$$

nella quale ($\mathbf{r_i}$) è il canone, ($\mathbf{t_i}$) è il coefficiente unitario di tariffazione e ($\mathbf{N_i}$) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo. I coefficienti unitari possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

ARTICOLO 4

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da ($\mathbf{N_i}$) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$\mathbf{N_i = d_i \times p}$$

laddove ($\mathbf{d_i}$) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (**i**) e (**p**) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

ARTICOLO 5

1. Il coefficiente di distanza ($\mathbf{d_i}$) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

   - l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (**i**) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio

     e

   - l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

   I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo.

2. Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari), e per i quali il punto più distante dall'aerodromo si trova in una Regione di informazione di volo dello Stato contraente (**i**), il coefficiente di distanza ($\mathbf{d_i}$) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

- l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (**i**) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio

e

- il punto più distante dall'aerodromo

più il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

- il punto più distante dall'aerodromo

e

- l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

ARTICOLO 6

1. Il coefficiente di peso è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso max. al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili della riscossione dei canoni di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della

media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso è espresso da un numero a due decimali.

ARTICOLO 7

1. Il coefficiente unitario di tariffazione è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato è la media mensile dei "tassi incrociati alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

ARTICOLO 8

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

   a. voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;

   b. voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;

   c. voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status sul piano di volo;

   d. i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne le Regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento del canone:

   a. i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

   b. i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c. i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

d. i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari).

ARTICOLO 9

Il canone è pagabile presso la Sede centrale di EUROCONTROL, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'Allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

ARTICOLO 10

Le Condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.

ALLEGATO 1

REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO

Stati contraenti

(al 01.11.02)

Repubblica di Albania (non ancora integrata tecnicamente)

Regione di informazione di volo Tirana
Regione superiore di informazione di volo Tirana

Repubblica Federale di Germania

Regione superiore di informazione di volo Berlino
Regione superiore di informazione di volo Hannover
Regione superiore di informazione di volo Reno
Regione di informazione di volo Brema
Regione di informazione di volo Düsseldorf
Regione di informazione di volo Francoforte
Regione di informazione di volo Monaco
Regione di informazione di volo Berlino

Repubblica d'Austria

Regione di informazione di volo Vienna

Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo
Lussemburgo

Regione superiore di informazione di volo Bruxelles
Regione di informazione di volo Bruxelles

Repubblica di Bulgaria

Regione di informazione di volo Sofia
Regione di informazione di volo Varna

Repubblica di Cipro

Regione di informazione di volo Nicosia

Repubblica di Croazia

Regione di informazione di volo Zagabria
Regione superiore di informazione di volo Zagabria

Regno di Danimarca

Regione di informazione di volo Copenaghen

Regno di Spagna

Regione superiore di informazione di volo Madrid
Regione di informazione di volo Madrid
Regione superiore di informazione di volo Barcellona
Regione di informazione di volo Barcellona
Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie
Regione di informazione di volo Isole Canarie

Repubblica di Finlandia

Regione superiore di informazione di volo Tampere
Regione di informazione di volo Tampere
Regione superiore di informazione di volo Rovaniemi
Regione di informazione di volo Rovaniemi

REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO

Stati contraenti

Repubblica francese

Regione superiore di informazione di volo Francia
Regione di informazione di volo Parigi
Regione di informazione di volo Brest
Regione di informazione di volo Bordeaux
Regione di informazione di volo Marsiglia
Regione di informazione di volo Reims

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Regione superiore di informazione di volo Scottish
Regione di informazione di volo Scottish
Regione superiore di informazione di volo Londra
Regione di informazione di volo Londra

Repubblica ellenica

Regione superiore di informazione di volo Atene
Regione di informazione di volo Atene

Repubblica d'Ungheria

Regione di informazione di volo Budapest

Irlanda

Regione superiore di informazione di volo Shannon
Regione di informazione di volo Shannon
Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48° 30' Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest a FL55 e al di sopra

Repubblica italiana

Regione superiore di informazione di volo Milano
Regione di informazione di volo Milano
Regione superiore di informazione di volo Roma
Regione di informazione di volo Roma
Regione superiore di informazione di volo Brindisi
Regione di informazione di volo Brindisi

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Regione di informazione di volo Skopje

Repubblica di Malta

Regione superiore di informazione di volo Malta
Regione di informazione di volo Malta

Repubblica moldova

Regione d’informazione di volo Chisinau

Principato di Monaco

p.m.
(Regione di informazione di volo Marsiglia)

REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO

Stati contraenti

Regno di Norvegia

Regione superiore di informazione di volo Oslo
Regione superiore di informazione di volo Stavanger
Regione superiore di informazione di volo Trondheim
Regione superiore di informazione di volo Bodø
Regione di informazione di volo Oslo
Regione di informazione di volo Stavanger
Regione di informazione di volo Trondheim
Regione di informazione di volo Bodø
Regione oceanica di informazione di volo Bodø

Regno dei Paesi Bassi

Regione di informazione di volo Amsterdam

Repubblica portoghese

Regione superiore di informazione di volo Lisbona
Regione di informazione di volo Lisbona
Regione di informazione di volo Santa Maria

Romania

Regione di informazione di volo Bucarest

Repubblica slovacca

Regione di informazione di volo Bratislava

Repubblica slovena

Regione di informazione di volo Lubiana

Regno di Svezia

Regione superiore di informazione di volo Svezia
Regione di informazione di volo Svezia

Confederazione elvetica

Regione superiore di informazione di volo Svizzera
Regione di informazione di volo Svizzera

Repubblica ceca

Regione di informazione di volo Praga

Repubblica di Turchia

Regione di informazione di volo Ankara
Regione di informazione di volo Istanbul

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CLAUSOLA 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la Sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.

2. EUROCONTROL considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

CLAUSOLA 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

CLAUSOLA 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di EUROCONTROL alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da EUROCONTROL. La data di valuta è quella alla quale EUROCONTROL può utilizzare i fondi.

CLAUSOLA 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, EUROCONTROL può destinare il pagamento:

   - in primo luogo agli interessi e successivamente
   - alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da EUROCONTROL. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui EUROCONTROL li riceve.

3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.

4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.

5. Se EUROCONTROL e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL.

CLAUSOLA 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

04A12757

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1º gennaio 2005

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1º gennaio 2005, dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo di interesse, sui ritardati pagamenti ad EUROCONTROL delle tariffe di rotta applicabile dal 1º gennaio 2005, è del 7,13% per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della citata legge n. 575/1995, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione EUROCONTROL, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a. - U.O. rapporti con le istituzioni - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166832).

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio 2005

STATO	Coefficiente Unitario globale euro	Tasso di cambio applicato euro/moneta nazionale 1 euro=	
Belgio/Lussemburgo*	83,83		
Germania*	71,49		
Francia*	60,58		
Regno Unito	82,76	0,681641	GPB
Paesi Bassi*	53,69		
Irlanda*	31,09		
Svizzera	86,48	1,54271	CHF
Portogallo -Lisbona*	49,02		
Austria*	68,65		
Spagna – Continente*	71,95		
Spagna – Canarie*	66,05		
Portogallo– Santa Maria*	14,98		
Grecia*	36,84		
Turchia**	28,50		
Malta	32,03	0,426982	MTL
Italia*	69,57		
Cipro	34,74	0,576182	CYP
Ungheria	34,80	246,866	HUF
Norvegia	59,54	8,35664	NOK
Danimarca	56,96	7,44047	DKK
Slovenia	69,96	239,949	SIT
Romania**	40,97		
Repubblica Ceca	26,63	31,5760	CZK
Svezia	50,79	9,08255	SEK
Repubblica Slovacca	39,52	40,0047	SKK
Croazia	50,19	7,43067	HRK
Bulgaria**	52,83		
ERIM	63,96	61,2532	MKD
Repubblica Di Moldavia	40,07	14,6636	MDL
Finlandia*	38,25		
Albania	47,23	124,710	ALL
Bosnia ed Erzegovina	46,71	1,95651	BAM

* Stato che partecipa all' UEM
** Stato che fissa la propria base di calcolo in Euro

04A12756

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401305/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

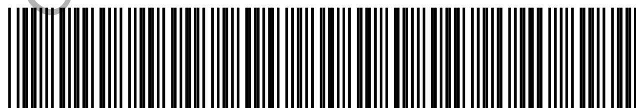
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 0,77